



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO

Deliberazione della Giunta Provinciale

Delibera n. **126**

OGGETTO: approvazione Regolamento per le funzioni del Servizio Rifiuti – Ufficio Gestione Rifiuti - dell'Assessorato Ambiente.

L'anno **2003** addì **ventotto** del mese di **marzo** alle ore **—**
in Viterbo nella sede dell'Amministrazione Provinciale si è riunita la Giunta Provinciale, la quale con la presenza dei Sigg.:

		Presenti	Assenti
GIULIO MARINI	Presidente	✓	
MARIO LEGA	Vice Presidente	✓	
FRANCESCO BATTISTONI	Assessore	✓	
MASSIMO GEMINI	Assessore	✓	
ERINO POMPEI	Assessore	✓	
GIOVANNI MARIA SANTUCCI	Assessore	✓	
FRANCESCO STERPA	Assessore	✓	

Con l'assistenza del Segretario Generale ha adottato la seguente deliberazione:

LA GIUNTA

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 95 recante la disciplina della eliminazione degli oli usati ed il decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 maggio 1996 n. 392;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 99 recante la disciplina della utilizzazione dei fanghi in agricoltura;

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e le successive integrazioni e modificazioni recante la disciplina per la gestione dei rifiuti e dei rifiuti da imballaggio;

VISTO il decreto del Ministero dell'Ambiente 5 febbraio 1998 che individua i rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32, 33 del D. Lgvo 22/97;

VISTA la legge della Regione Lazio 9 luglio 1998 n.27;

VISTO il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 12 giugno 2002 n. 161 che individua i rifiuti pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32, 33 del D. Lgvo 22/97;

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui alla legge 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO che è necessario disciplinare i procedimenti relativi allo svolgimento delle funzioni attribuite o delegate dalle leggi surrichiamate in materia di rilascio di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio degli impianti di smaltimento rifiuti, alla raccolta ed il trasporto ed alla eliminazione degli oli usati, allo spandimento dei fanghi sui terreni agricoli, all'ammissibilità delle attività di recupero e riciclo dei rifiuti;

CONSIDERATO che per l'espletamento delle istruttorie relative agli accertamenti, ai sopralluoghi ed al rilascio delle varie autorizzazioni sono previsti costi a carico dei richiedenti a titolo di rimborso delle spese di istruzione dei relativi procedimenti amministrativi come riportato nei vari capi del regolamento allegato al presente atto;

VISTO il parere favorevole per la regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell'articolo 49 del D.L.gvo 267/2000, atteso che, nella fattispecie,

non ricorrono i presupposti per l'acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa ;

A voti unanimi

DELIBERA

Di approvare il regolamento allegato al presente atto, che disciplina i procedimenti relativi allo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite e delegate alla Provincia ai sensi della normativa in materia ambientale e di gestione dei rifiuti richiamata nelle premesse;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere.



A
M
M
I
N
I
S
T
R
A
Z
I
O
N
E

P
R
O
V
I
N
C
I
A
L
E

V
I
T
E
R
B
O

Il presente processo verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto, come segue:

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe Cramarossa

IL PRESIDENTE

GIULIO MARINI

Sul presente atto vengono espressi i seguenti pareri:

Parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso ai sensi dell' art .49 del D.Lgvo n.267/2000

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Usc. C. C. C. C.

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'art.49 del D. Lgvo n. 267/2000

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

In pubblicazione all'Albo Provinciale per quindici giorni dal 04 APR. 2003

Viterbo, li 04 APR. 2003

IL SEGRETARIO GENERALE

D' ORDINE del Segr. Gen.le

CANNONE Dino

La suesesa deliberazione è esecutiva ai sensi di legge.

Viterbo, li 28 APR. 2003

IL SEGRETARIO GENERALE

D' Ordine del Segr. Gen.le

F.to Cannone Dino

Copia conforme per uso ammin.v.
Viterbo 04 APR. 2003
Il Segretario

IL FUNZIONARIO

Dino Cannone





PROVINCIA DI VITERBO


ASSESSORATO AMBIENTE

SETTORE VII TUTELA SUOLO E INQUINAMENTO ATMOSFERICO

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N° 126 DEL 28-03-03

REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI



A cura di:

Ing. A. Riccardi
Dott. L. Lanzetti
Ing. C. Paola

Il Responsabile del Servizio

Ing. E. Dello Vicario

Coordinamento:

Dott.ssa Mara Ciambella

Hanno collaborato:

Dott.ssa L. Modonesi
Dott.ssa M. I. Guancini
Dott. G. Conti
Dott. G. Calderini
Sig. A. Cioccolini

Marzo 2003

A
M
M
I
N
I
S
T
R
A
Z
I
O
N
E

P
R
O
V
I
N
C
I
A
L
E

V
I
T
E
R
B
O

REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 - PRINCIPI
- ART. 3 - PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI
- ART. 4 - RECUPERO DEI RIFIUTI
- ART. 5 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
- ART. 6 - DEFINIZIONI
- ART. 7 - CLASSIFICAZIONE
- ART. 8 - ESCLUSIONI
- ART. 9 - FUNZIONI AMMINISTRATIVE DELLA PROVINCIA
- ART. 10 - PIANO PROVINCIALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI
- ART. 11 - PROMOZIONE DELL'EDUCAZIONE AMBIENTALE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

CAPO I: AUTORIZZAZIONI PER L'UTILIZZO DEI FANGHI IN AGRICOLTURA

- ART. 12 - RIFERIMENTI LEGISLATIVI
- ART. 13 - FINALITÀ
- ART. 14 - DEFINIZIONI
- ART. 15 - CONDIZIONI PER L'UTILIZZAZIONE DEI FANGHI IN AGRICOLTURA
- ART. 16 - DIVIETI
- ART. 17 - COMPITI E RESPONSABILITÀ
- ART. 18 - AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE DEI FANGHI
- ART. 19 - RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
- ART. 20 - SOSPENSIONE DEI TERMINI ISTRUTTORI
- ART. 21 - ARCHIVIAZIONE PRATICA
- ART. 22 - NOTIFICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ
- ART. 23 - MODIFICHE COMPORTANTI VARIAZIONI QUALITATIVE E/O QUANTITATIVE DEI FANGHI
- ART. 24 - MODIFICA RAGIONE SOCIALE
- ART. 25 - VALIDITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART. 26 - COMUNICAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE AGLI ENTI COMPETENTI
- ART. 27 - SANZIONI

A
M
M
I
N
I
S
T
R
A
Z
I
O
N
E

P
R
O
V
I
N
C
I
A
L
E

V
I
T
E
R
B
O

CAPO II:
ATTIVITÀ SOGGETTE ALLE PROCEDURE SEMPLIFICATE

- ART. 28 - DEFINIZIONE ED ESEMPLIFICAZIONI
- ART. 29- DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ
- ART. 30 - MODALITÀ OPERATIVE
- ART. 31 - DECORRENZA DEI 5 ANNI DALLA DATA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE
- ART. 32 - MODIFICA SOSTANZIALE
- ART. 33 - MODIFICA DELLA RAGIONE SOCIALE
- ART. 34 - VARIAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
- ART. 35 - SANZIONI
- ART. 36 - IL PROCEDIMENTO
- ART. 37 - DEFINIZIONE DEI COSTI RELATIVI AL PROCEDIMENTO

CAPO III:
APPROVAZIONE DI PROGETTI, AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE ED ALL'ESERCIZIO DI
IMPIANTI DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO DI RIFIUTI

- ART. 38 - AMBITO DI APPLICAZIONE
- ART. 39- CRITERI TECNICI
- ART. 40 - COMPITI E RESPONSABILITÀ
- ART. 41 - APPROVAZIONE DEI PROGETTI ED AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI E DELLE DISCARICHE
- ART. 42- AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
- ART. 43 - PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
- ART. 44 - CONTROLLI E SISTEMA SANZIONATORIO

CAPO IV:
AUTORIZZAZIONE PER LA RACCOLTA, IL TRASPORTO, LO STOCCAGGIO E
L'ELIMINAZIONE DEGLI OLI USATI

- ART. 45 - NORME DI RIFERIMENTO
- ART. 46 - COMPETENZA
- ART. 47 - DEFINIZIONI
- ART. 48 - AUTORIZZAZIONE PER LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO DEGLI OLI USATI
- ART. 49- AUTORIZZAZIONE PER LO STOCCAGGIO E L'ELIMINAZIONE DEGLI OLI USATI
- ART. 50 - SANZIONI

CAPO V:
GESTIONE MANCATA TRASMISSIONE DELLA 4ª COPIA DEL FORMULARIO DI
IDENTIFICAZIONE DEL TRASPORTO RIFIUTI

- ART. 51 - NORME DI RIFERIMENTO
- ART. 52 - DEFINIZIONI
- ART. 53 - SANZIONI

CAPO VI:
COMUNICAZIONI DI AVVENUTA CONTAMINAZIONE E CERTIFICAZIONI DI AVVENUTA
BONIFICA

- ART. 54 - AMBITO DI APPLICAZIONE
ART. 55 - DEFINIZIONI
ART. 56 - COMPITI E RESPONSABILITÀ
ART. 57 - FUNZIONI DELLA PROVINCIA
ART. 58 - VALORI DI CONCENTRAZIONE LIMITE ACCETTABILI
ART. 59- MODALITÀ OPERATIVE
ART. 60 - PROCEDURE DI COMPETENZA COMUNALE
ART. 61 - CERTIFICAZIONE DI COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAI PROGETTI
DI BONIFICA
ART. 62 - APPROVAZIONE DEI PROGETTI ED AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI
INTERVENTI IN UN'AREA COMPRESA NEL TERRITORIO DI PIÙ COMUNI
ART. 63 - SISTEMA SANZIONATORIO

TITOLO III
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

- ART. 64 - INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO
ART. 65 - ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- ART. 66 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
ART. 67 - APPROVAZIONE ED EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO
ART. 68 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO
ART. 69- VERIFICA E REVISIONI DEL REGOLAMENTO
ART. 70 - COMPETENZA E GIURISDIZIONE

ALLEGATI

- ALLEGATO 1 - MODELLI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - (Oggetto del Regolamento)

1. Il presente Regolamento disciplina le funzioni amministrative di competenza della Provincia di Viterbo in materia di gestione dei rifiuti, in coerenza con il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n.22 e successive modificazioni ed integrazioni, con la Legge Regionale del Lazio n. 27 del 09/07/1998 e con i criteri fissati nel Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio, approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 112 del 10/07/2002 (pubblicata sul Supplemento ordinario n. 1 al B.U.R.L. n.27 del 30/09/2002).

ARTICOLO 2 - (Principi)

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente Regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci.

2. La Provincia di Viterbo, nell'esercizio delle funzioni di cui al presente Regolamento, è tenuta a dare attuazione ai seguenti principi:

- a) garantire il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie al fine di tutelare la salute della collettività ed evitare possibili fonti di inquinamento dell'ambiente, preferibilmente mediante l'utilizzazione di tecnologie capaci di contenere ai più bassi livelli le emissioni inquinanti provenienti dagli impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti;
- b) tenere conto della pianificazione territoriale salvaguardando i valori naturali e paesaggistici;
- c) promuovere il recupero, anche energetico, dei rifiuti al fine di ridurre lo smaltimento finale degli stessi;
- d) favorire la raccolta differenziata;
- e) prevenire e ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti;
- f) adottare modalità e criteri per la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi;
- g) favorire la gestione unitaria dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali, attraverso una rete integrata di impianti di recupero e di smaltimento al fine di realizzare l'autosufficienza nello smaltimento degli stessi;
- h) favorire lo smaltimento dei rifiuti speciali negli impianti più vicini al luogo di produzione al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenuto conto delle esigenze di carattere geografico o della necessità di smaltimento in impianti specializzati;
- i) perseguire l'obiettivo della regionalizzazione dell'intera gestione del ciclo dei rifiuti, nel rispetto delle competenze della Regione e degli enti locali;
- j) garantire la messa in sicurezza, la bonifica, ed il ripristino ambientale delle aree inquinate dai rifiuti.

3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento regionale, nazionale e comunitario.

4. Per il conseguimento delle finalità del presente regolamento la Provincia, nell'ambito delle proprie competenze ed in conformità alle disposizioni che seguono, adotta ogni opportuna azione.

ARTICOLO 3 – (Prevenzione della produzione di rifiuti)

1. La Provincia adotta nell'ambito delle proprie attribuzioni iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:

- a) lo sviluppo di tecnologie pulite, in particolare quelle che consentono un maggiore reperimento di risorse naturali.
- b) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di ecoaudit, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori.

- c) la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti.

ARTICOLO 4 – (Recupero dei rifiuti)

1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti la Provincia favorisce la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:

- a) il reimpiego ed il riciclaggio;
- b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
- c) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano la separazione e la raccolta differenziata, l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
- d) l'utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.

2. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima debbono essere considerati preferibili rispetto alle altre forme di recupero.

ARTICOLO 5 – (Smaltimento dei rifiuti)

1. Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti.

2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.

3. Lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, che tenga conto delle tecnologie più perfezionate a disposizione che non comportino costi eccessivi, al fine di:

- a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali;
- b) permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
- c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

ARTICOLO 6 – (Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- **1.1) rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie indicate nell'Allegato A alla Direttiva del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 9 aprile 2002 - riportate nell'Allegato 1 del presente Regolamento - e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- **1.2) produttore:** la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- **1.3) detentore:** il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
- **1.4) gestione:** la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
- **1.5) raccolta:** l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- **1.6) raccolta differenziata:** la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee;

- **1.7) smaltimento:** le operazioni previste nell' allegato B del D. Lgs.22/97, così come successivamente modificato ed integrato;
- **1.8) recupero:** le operazioni previste nell'allegato C del D. Lgs.22/97, così come successivamente modificato ed integrato;
- **1.9) luogo di produzione dei rifiuti:** uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
- **1.10) stoccaggio:** le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell' allegato B del D. Lgs.22/97, così come successivamente modificato ed integrato, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R 13 dell'allegato C del D. Lgs.22/97, così come successivamente modificato ed integrato;
- **1.11) deposito temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni:
 - a) i rifiuti depositati non devono contenere policlorobenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm, né policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm;
 - b) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 10 metri cubi nell'anno o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori;
 - c) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 metri cubi nell'anno o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori;
 - d) il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
 - e) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;
- **1.12) bonifica:** ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
- **1.13) messa in sicurezza:** ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
- **1.14) combustibile da rifiuti:** il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;
- **1.15) compost da rifiuti:** prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;

ARTICOLO 7 – (Classificazione)

1. Ai fini dell'attuazione del presente Regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono **rifiuti urbani**:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g) del D. Lgs. 22/97, così come successivamente modificato ed integrato;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

3. Sono **rifiuti speciali**:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera f-quater D. Lgs. 22/97, così come successivamente modificato ed integrato;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- k) il combustibile derivato da rifiuti qualora non rivesta le caratteristiche qualitative individuate da norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale.

4. sono classificati **pericolosi** I rifiuti di cui all'allegato A al decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 così come modificato dalla decisione della Commissione Europea n. 2000/532, modificata dalla Decisione n. 2001/573 contrassegnati da un asterisco (*), ed indicati nell'elenco dei rifiuti contenuto nell'Allegato A alla direttiva del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 9 aprile 2002 anch'essi contrassegnati da un asterisco.

ARTICOLO 8 – (Esclusioni)

1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera, nonché, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:

- a) i rifiuti radioattivi;
- b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- c) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- d) i residui e le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto della vigente normativa;
- e) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- f) i materiali esplosivi in disuso.
- g) le terre e le rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti;
- h) i materiali vegetali non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto.
- i) il coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo.

2. Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali da cava.

ARTICOLO 9 - (Funzioni amministrative della Provincia)

1. Sono attribuite alla Provincia, ai sensi del Titolo I, Capo V del D. Lgs. 22/97 e dell'art. 5 della L.R. 27/98:

- a) l'adozione del Piano Provinciale per l'organizzazione dei servizi di smaltimento e di recupero dei rifiuti, ivi compreso quello per la raccolta differenziata, di seguito denominato Piano Provinciale, secondo il principio della gestione unitaria dei rifiuti e nel rispetto delle previsioni del piano regionale di gestione dei rifiuti;
- b) il coordinamento dei comuni ricadenti nello stesso ambito territoriale ottimale in modo che sia garantita la gestione unitaria dei rifiuti urbani non pericolosi ai sensi dell'articolo 12 della L.R. 27/98;
- c) l'attività di controllo sulla corretta gestione, intermediazione e commercio dei rifiuti nell'ambito del rispettivo territorio, ivi compreso il controllo in materia di utilizzazione dei fanghi di depurazione, ed il controllo e la verifica degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica delle aree inquinate dai rifiuti, nonché l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste per la violazione delle relative disposizioni, previste di cui al Titolo V, Capo I, del D. Lgs. 22/1997, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettera d);
- d) la certificazione dell'avvenuto completamento degli interventi previsti nei progetti di bonifica e di messa in sicurezza delle aree inquinate dai rifiuti;
- e) le funzioni amministrative relative alle procedure semplificate previste agli artt. 31, 32 e 33 del D. Lgs. 22/97, nonché dall'art. 20 della L.R. 27/98; l'iscrizione, in apposito registro, delle imprese e degli enti sottoposti alle suddette procedure semplificate, nonché la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure stesse.

2. Sono delegate alla Provincia:

- a) l'approvazione dei progetti degli impianti per la gestione dei rifiuti ad eccezione di quelli previsti dalla L.R. 27/98 all'articolo 4, comma 1, lettere g) ed h) ed all'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), nonché l'approvazione dei progetti di varianti sostanziali in corso di esercizio;
- b) l'autorizzazione relativa alla realizzazione degli impianti e delle varianti di cui alla lettera a);
- c) l'autorizzazione all'esercizio delle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti, fatto salvo quanto previsto dalla L.R. 27/98 all'articolo 4, comma 1, lettere g) ed h), all'articolo 6, comma 2, lettera c) ed all'articolo 20, nonché delle attività di raccolta, trasporto, stoccaggio, condizionamento e utilizzazione dei fanghi in agricoltura di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 e all'attività di raccolta e di eliminazione degli olii usati di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95;
- d) le autorizzazioni relative alle stazioni di trasferimento.

3. La Provincia provvede, altresì, all'acquisizione dei dati inerenti ai servizi di smaltimento e recupero dei rifiuti al fine di delineare la situazione quali-quantitativa della produzione dei rifiuti stessi per l'elaborazione del piano regionale di gestione dei rifiuti, nonché del Piano Provinciale.

ARTICOLO 10 - (Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti)

- 1. La Provincia di Viterbo con D.C.P. n. 59 del 13/07/98 ha approvato il "Piano Provinciale per lo smaltimento RSU, RSAU e fanghi della Provincia di Viterbo" che è stato poi adottato con D.C.P. n. 107 del 14/12/98.
- 2. Il Piano Provinciale di cui al comma 1 è stato poi recepito nel Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio, approvato con D.C.R. n. 112 del 10/07/2002.

ARTICOLO 11 - (Promozione dell'educazione ambientale e della formazione professionale)

- 1. La Provincia, anche in collaborazione con gli enti locali, le associazioni ambientaliste, quelle di volontariato e dei consumatori, le istituzioni scolastiche, nonché gli enti, le associazioni di categoria e le associazioni imprenditoriali e sindacali operanti nel settore, promuove l'educazione e la formazione professionale in materia ambientale e di gestione sostenibile dei rifiuti, tenuto conto del quadro di riferimento complessivo dell'organizzazione dello smaltimento e del recupero dei rifiuti.
- 2. La Provincia, inoltre, promuove ed incentiva le attività di volontariato miranti ad incrementare la raccolta differenziata, la pulizia dai rifiuti di boschi, di aree lungo i corsi d'acqua e i litorali e di aree di particolare rilevanza ambientale. Tali attività possono essere disciplinate da apposite convenzioni, stipulate con le associazioni di volontariato riconosciute ai sensi della l.r. 29/1993, nonché con le associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'articolo 13 della l. 349/1986.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Capo I

Autorizzazioni per l'utilizzo dei fanghi in agricoltura

ARTICOLO 12 - (Riferimenti legislativi)

1. La materia oggetto del presente Capo è disciplinata dalle seguenti norme:

- D. Lgs n. 99 del 27/01/92 - Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;
- D. Lgs. n.22 del 5/02/97 - Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;
- L.R. n. 27 del 09/07/98 - Disciplina regionale per la gestione dei rifiuti.

ARTICOLO 13 - (Finalità)

1. Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare l'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura in modo da evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo, incoraggiandone nel contempo la corretta utilizzazione.

ARTICOLO 14 - (Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si intende per:

- a) **Fanghi:** sono i residui derivati dai processi di depurazione di acque reflue di:
 - a.1 insediamenti civili (come definiti nella legge 670 del 8/10/76)
 - a.2 insediamenti civili e produttivi di fanghi non diversi qualitativamente dai precedenti
 - a.3 insediamenti produttivi come definiti nella legge 319/76 con successive modifiche e integrazioni, con fanghi assimilabili per qualità a quelli del punto a.1. sulla base di quanto disposto dall'art. 3.1 del D.Lgs 99/92
- b) **Fanghi trattati:** sono quelli sottoposti a trattamento biologico, termico, chimico, in modo da ridurre il loro potere fermentiscibile e gli inconvenienti sanitari.
- c) **Utilizzazione dei fanghi:** recupero dei fanghi mediante spandimento sul suolo o qualsiasi altra applicazione sul suolo e nel suolo.

ARTICOLO 15 - (Condizioni per l'utilizzazione dei fanghi in agricoltura)

1. E' ammessa l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi di cui all'art. 14 solo se:

- a) sono stati sottoposti a trattamento;
 - b) sono idonei a produrre effetto concimante/ ammendante e correttivo del terreno;
 - c) non contengono sostanze tossiche e nocive e/o persistenti, e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, le colture, gli animali, l'uomo e l'ambiente in generale.
2. I fanghi sono utilizzabili solo se la concentrazione di uno o più metalli pesanti nel suolo non superi i valori limite fissati nell'allegato I A del D. Lgs 99/92.
3. Possono essere utilizzati fanghi che al momento del loro impiego non superino i valori limite della concentrazione di metalli pesanti e di altri parametri stabiliti nell'allegato IB D.Lgs 99/92.
- 4 I fanghi possono essere applicati sui terreni in dosi non superiori a 15 t/ha di sostanza secca nel triennio purché i suoli presentino le seguenti caratteristiche:
- capacità di scambio cationico (c.s.c.) superiore a 15 meg/100 gr
 - pH compreso tra 6,0 e 7,5

5. Il quantitativo dei fanghi può essere aumentato o diminuito secondo quanto stabilito dal D.Lgs 99/92.

ARTICOLO 16 - (Divieti)

1. È vietata l'utilizzazione di fanghi su terreni agricoli se non ricorrono le condizioni previste dall'art. precedente.
2. È vietata l'utilizzazione di fanghi tossici e nocivi anche se miscelati e diluiti con fanghi rientranti nelle presenti disposizioni.
3. È vietato applicare fanghi ai terreni:
 - a) allagati, soggetti a possibili esondazioni e/o inondazioni naturali, acquitrinosi o con falda acquifera affiorante, o con frane in atto;
 - b) con pendii maggiori del 15% limitatamente a fanghi con sostanza secca inferiore al 30%;
 - c) con pH minore di 5;
 - d) con c.s.c. minore di 8 meg/100 gr;
 - e) destinati a pascolo o foraggiere nelle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta del foraggio;
 - f) destinati a orticoltura e frutticoltura di prodotti a contatto diretto con il terreno e normalmente mangiati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso.
 - g) quando è in atto una coltura ad eccezione di quelle arboree;
 - h) quando sia stata comunque accertata esistenza di un pericolo per la salute di uomini, animali e/o per la salvaguardia dell'ambiente.
4. È vietata l'applicazione di fanghi liquidi con la tecnica dell'irrigazione a pioggia, sia tal quali sia diluiti.

ARTICOLO 17 - (Compiti e Responsabilità)

1. L'articolo 5, comma 2 lettera c), della L.R. 27/98 attribuisce alle Province l'autorizzazione alle attività di raccolta, trasporto, stoccaggio, condizionamento e utilizzazione dei fanghi in agricoltura.
2. L'attività è svolta dall'Amministrazione Provinciale di Viterbo tramite l'Ufficio "Gestione Rifiuti" del Settore 07 – Tutela Suolo e Inquinamento Atmosferico.

ARTICOLO 18 - (Autorizzazione all'utilizzazione dei fanghi)

1. La procedura tecnico/amministrativa da seguire per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi del D. Lgs. 99/92 è stabilita con il presente Regolamento specificando sia le procedure da seguire per l'attività da intraprendere sia la modulistica da compilare per la presentazione della domanda.
2. La domanda deve essere presentata alla Provincia utilizzando il Modello 1 (Allegato 1 al presente Regolamento); deve essere redatta in bollo (fatti salvi i casi di esclusione previsti dalle norme vigenti) e sottoscritta dal soggetto utilizzatore insieme ad una fotocopia leggibile di un documento di identità. Si intende per soggetto utilizzatore colui che effettua il recupero dei fanghi in attività agricole proprie o di terzi, con effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno, mediante il loro spandimento sul suolo o qualsiasi altra applicazione sul suolo e nel suolo.
3. La documentazione da allegare alla domanda deve includere i seguenti elaborati:
 - a) Relazione tecnica in duplice copia originale, timbrata e firmata da tecnico abilitato (con timbro e firma in originale) e controfirmata dal soggetto utilizzatore, contenente:
 - la descrizione tipologica dei fanghi da utilizzare, con riferimento a quelle previste dal d.lgs. 99/92;
 - ubicazione e descrizione degli impianti di stoccaggio dei fanghi, completi di planimetria e sezioni in adeguata scala dei manufatti di stoccaggio e dei sistemi di raccolta ed accumulo e/o depurazione dei reflui di percolazione dei fanghi e delle eventuali acque meteoriche raccolte dalle aree di stoccaggio dei fanghi (se lo stoccaggio viene effettuato all'aperto); nel caso in cui le operazioni di stoccaggio vengano effettuate presso l'utilizzatore dei fanghi,

tale descrizione deve contenere apposita dichiarazione che attesti l'avvenuta verifica che l'impianto di stoccaggio è dimensionato funzionalmente alle esigenze colturali dell'azienda;

- modalità di trasporto, soggetti che lo effettuano e caratteristiche dei mezzi impiegati per la distribuzione dei fanghi. Dovrà essere allegato il decreto di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti per la ditta incaricata del trasporto dei fanghi dal luogo di produzione al luogo di smaltimento o di stoccaggio ovvero, nel caso in cui non sia richiesta l'autorizzazione al trasporto perché i fanghi sono trasportati in proprio dallo stesso produttore, l'indicazione del mezzo o degli automezzi utilizzati (marca, tipo, caratteristiche tecniche);
- caratteristiche dei mezzi impiegati per la distribuzione dei fanghi;
- descrizione della modalità di accettazione, di controllo e registrazione dei fanghi presso l'azienda agricola.

b) Relazione agronomica in duplice copia originale, timbrata e firmata da tecnico abilitato (con timbro e firma in originale) e controfirmata dal soggetto utilizzatore, contenente:

- Piano di utilizzazione di durata triennale, sottoscritto per accettazione dai proprietari o conduttori dei terreni interessati, nel quale verranno indicate per ogni appezzamento:
 - descrizione delle colture in atto e di quelle previste dopo l'utilizzo dei fanghi;
 - la situazione rispetto agli strumenti urbanistici ed altri eventuali vincoli, corredata da idonea documentazione cartografica;
 - i certificati analitici dei terreni, redatti secondo le indicazioni contenute nell'allegato IIA del d.lgs. 99/92; tale certificazione deve contenere la dichiarazione di conformità del campionamento in merito a quanto stabilito dal decreto negli allegati IA e IIA del D. Lgs 99/92.
 - le colture interessate e le relative superfici; l'ordinamento colturale ed i fabbisogni nutrizionali delle specie coltivate;
 - la quantità dei fanghi da distribuire, con particolare riferimento alle concentrazioni di azoto ed alle quantità di azoto, fosforo e potassio che verrebbero apportate con l'utilizzazione dei fanghi ed alla valutazione del bilancio dell'azoto.
- Ogni anno dovrà essere presentata alla Provincia di Viterbo – Settore Difesa Suolo, una relazione sullo stato di attuazione del Piano di utilizzazione, redatta sulla base del Registro di cui all'art. 15 del d.lgs. 99/92.
- Relazione geologica ed idrogeologica in duplice copia originale, timbrata e firmata da tecnico abilitato (con timbro e firma in originale) e controfirmata dal soggetto utilizzatore, contenente:
 - lo studio geologico generale riguardante la geologia, la geomorfologia, la posizione della falda, la permeabilità dei terreni, le aree soggette ad allagamento e/o esondazioni e le aree instabili.
 - cartografie in scala adeguata descrittive della geologia, della geomorfologia, della idrogeologia e delle acclività.
- la documentazione cartografica in idonea scala, estesa per una distanza di almeno 100 m dal perimetro delle particelle utilizzate per lo spandimento, attestante la distanza minima da laghi e corsi d'acqua, strade statali e/o provinciali, abitazioni e centri abitati, pozzi di captazione di acque, evidenziando quelli ad uso potabile;
- la dichiarazione da cui si evinca che i terreni oggetto di spandimento non sono allagati, soggetti ad esondazioni e/o inondazioni naturali, acquitrinosi o con falda acquifera affiorante, con frane in atto e che gli eventuali pendii non siano maggiori del 15%;

c) Stralcio/i Carta Tecnica Regionale 1:10.000 con l'individuazione del perimetro delle aree interessate per l'utilizzo dei fanghi e del centro aziendale.

d) Stralcio/i mappa catastale con l'indicazione delle particelle sulle quali si intende applicare i fanghi;

e) Titolo di disponibilità dei terreni in copia originale o autenticata nei modi di legge del soggetto destinatario dell'autorizzazione, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà tesa a dimostrare la disponibilità dei terreni destinati allo spandimento,.

f) Visure catastali, con data non superiore a 90 gg, dei terreni utilizzati per l'utilizzo dei fanghi in agricoltura.

- g) Per i terreni non di proprietà dell'azienda agricola ma utilizzati nella pratica agronomica dovrà essere rilasciato il consenso allo spandimento dal titolare dei terreni; tale dichiarazione dovrà essere prodotta in originale e con firma autenticata.
- h) Attestazione di versamento di 258,23 € sul c/c n. 12602017 intestato alla Provincia di Viterbo Assessorato Ambiente, avendo cura di riportare nella causale del versamento "Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi in agricoltura – D.Lgs. 99/92".
- i) Certificato C.C.I.A.A. con dicitura antimafia o certificazione sostitutiva.

ARTICOLO 19 - (Richiesta di documentazione integrativa)

1. Le richieste di integrazioni possono avvenire durante la fase della preistruttoria, durante le ispezioni di verifica dei siti interessati e ogni qualvolta il responsabile lo ritenga necessario ai fini dell'espletamento dell'istruttoria.
2. Qualora la documentazione allegata all'istanza sia incompleta, l'ufficio provvede a richiedere le integrazioni necessarie con lettera raccomandata A.R e/o con un processo verbale convocato con lo stesso mezzo, in cui viene redatto un apposito documento sottoscritto dalle parti, che viene rilasciato all'interessato. In ogni caso contestualmente alla richiesta di integrazioni viene fissato il termine per la presentazione della documentazione integrativa, non superiore ai 90 giorni.
3. Il processo verbale verrà sottoscritto dai rappresentanti dell'Ufficio Gestione Rifiuti e della Ditta, quindi sarà visionato dal Dirigente del Settore e spedito in copia al legale rappresentante della Ditta convocata.
4. Nel caso in cui la Ditta si trovi nell'impossibilità di rispondere entro i termini stabiliti è obbligata a chiedere anche a mezzo fax una proroga dei tempi fissati durante il processo verbale.
5. Se la documentazione integrativa presentata dovesse risultare nuovamente incompleta si procede ad inoltrare un'ulteriore richiesta di integrazione attraverso una nota con le modalità sopra descritte dando un nuovo termine non superiore a 30 giorni.
6. Allo scopo di verificare la congruità tra quanto descritto nei documenti allegati all'istanza e la situazione reale, prima del rilascio dell'autorizzazione viene effettuato di norma un sopralluogo, del quale viene redatto un verbale.

ARTICOLO 20 - (Sospensione dei termini istruttori)

1. La sospensione dei tempi avviene quando si richiede l'integrazione della documentazione tecnica e/o amministrativa. I termini decorrono nuovamente dalla ricezione di quanto richiesto.

ARTICOLO 21 - (Archiviazione pratica)

1. L'archiviazione della domanda di autorizzazione ai sensi del D. Lgs 99/92 può avvenire nei seguenti casi:
 - a) quando non si presenti nessuno alla convocazione del processo verbale;
 - b) quando non viene inviata nei tempi previsti la documentazione richiesta;
 - c) quando non vengono pagate le spese istruttorie;
 - d) se la Ditta comunica di avere cessato l'attività per la quale aveva fatto richiesta di autorizzazione ai sensi del D.Lgs 99/92.
2. Contestualmente all'archiviazione della pratica l'Ufficio Gestione Rifiuti invia una nota indirizzata alla Ditta, al Servizio di Igiene Pubblica, all'ARPA LAZIO sede di Viterbo e per conoscenza al Comune territorialmente competente per comunicare l'archiviazione della domanda di autorizzazione.

ARTICOLO 22 - (Notificazione di inizio attività)

L'azienda, una volta ottenuta l'autorizzazione allo spandimento dei fanghi dovrà notificare all'Amministrazione Provinciale ed al Comune competente per territorio con almeno 10 giorni di anticipo l'inizio delle operazioni di spandimento di cui al comma 1 punto B) art. 9 D. Lgs. 99/92; farà fede il timbro posta in arrivo della Provincia in caso di presentazione a mano o la data di spedizione postale stampigliata sulla lettera.

La prima notifica potrà avvenire contestualmente alla richiesta di autorizzazione allo spandimento.

La ditta è tenuta a predisporre i registri numerati previsti dall'art. 15 del D. Lgs. 99/92 e farli vidimare, prima dell'inizio dell'utilizzazione dei fanghi, al competente ufficio della Provincia.

Al momento della notifica la ditta dovrà presentare:

- a) una Relazione tecnica in duplice copia originale, timbrata e firmata da tecnico abilitato (con timbro e firma in originale) e controfirmata dal soggetto utilizzatore, contenente:
 - la provenienza di ogni tipo di fango, comprensiva degli estremi dell'impianto di depurazione e dei riferimenti dell'autorizzazione allo scarico del/degli impianto/i;
 - le attività da cui derivano i vari tipi di fanghi, precisando i vari tipi di lavorazione e/o produzione dell'insediamento da cui derivano i reflui, le sostanze utilizzate nei cicli produttivi, la tipologia degli scarichi che affluiscono agli impianti di depurazione e la tipologia funzionale dell'impianto stesso;
 - natura, composizione, quantità annua prodotta (espressa sul tal quale e come sostanza secca) e caratteristiche di ogni tipo di fango (certificate da analisi effettuate in conformità al disposto dell'art. 11 del d. lgs. 99/92);Tale relazione non deve essere presentata in caso di notifica di fanghi già utilizzati. In tal caso dovrà essere fatto espresso riferimento alla Relazione già presentata, che avrà comunque validità limitatamente a quella dell'autorizzazione nell'ambito della quale viene presentata.
- b) Certificazione analitica, redatta a cura di un laboratorio pubblico o da un laboratorio privato abilitato, con particolare riferimento al rispetto dei parametri e delle unità di misura di cui agli allegati IB e IIB del D.Lgs. 99/92. Tale certificazione deve contenere la dichiarazione che le metodiche di campionamento ed analisi siano conformi a quelle indicate nei suddetti allegati;
- c) Copia dell'atto autorizzativo dell'impianto di depurazione.
- d) Le colture in atto e quelle previste dopo l'applicazione dei fanghi.
- e) Le date previste per l'utilizzazione dei fanghi (data di inizio e fine dello spandimento, per un periodo non superiore a sei mesi) e le quantità di fango da utilizzare.

ARTICOLO 23 - (Modifiche comportanti variazioni qualitative e/o quantitative dei fanghi)

1. In caso di variazione nei contenuti dell'autorizzazione, comprese quelle relative ai terreni su cui effettuare l'utilizzazione dei fanghi, l'utente dovrà inoltrare relativa domanda di autorizzazione alla Provincia.

2. In tal caso la Provincia potrà rilasciare una nuova autorizzazione annullando le precedenti o rilasciarne una ad integrazione delle precedenti.

ARTICOLO 24 - (Modifica ragione sociale)

1. Nel caso di modifica della ragione sociale il rappresentante legale deve darne comunicazione all'Amministrazione Provinciale che provvederà alla voltura dell'autorizzazione a favore del nuovo interessato.

ARTICOLO 25 - (Validità dell'autorizzazione)

1. La validità dell'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi ha una durata di 3 anni.

ARTICOLO 26 - (Comunicazione dell'autorizzazione agli enti competenti)

1. Le autorizzazioni allo spandimento dei fanghi vengono rilasciate alla Ditta interessata dopo essere state registrate progressivamente su apposito registro e successivamente sono trasmesse al Comune competente per territorio, al Servizio Igiene Pubblica ASL Viterbo, all'ARPA Lazio di Viterbo per l'attività di competenza.

L'autorizzazione è firmata dal Dirigente del Settore 07 "Tutela Suolo ed inquinamento Atmosferico".

ARTICOLO 27 - (Sanzioni)

1. Chiunque svolge l'attività di utilizzazione dei fanghi in agricoltura in modo non conforme alla normativa vigente viene sanzionato secondo quanto previsto dall' art. 16 del D.Lgs.99/92.

Capo II

Attività soggette alle procedure semplificate

ARTICOLO 28 - (Definizione ed esemplificazioni)

1. Alle Province spetta l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 22 del 05/02/97. In particolare vengono di seguito individuate le procedure relative allo svolgimento delle funzioni amministrative delegate alle Province in riferimento a quanto stabilito ai sensi dell'art. 5 comma e) della Legge della Regione Lazio n. 27 del 09/07/98.

2. Tutte le attività di autosmaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi (in procedura semplificata) sono sottoposte alla disciplina degli art. 31, 32 e 33 del D. Lgs. n. 22 del 05/02/97; pertanto chiunque intenda svolgere uno dei suddetti esercizi deve presentare all'Amm.ne Prov.le di Viterbo e per conoscenza al Comune territorialmente competente una comunicazione di inizio attività corredata della idonea documentazione.

3. Sono ammesse alle procedure semplificate le attività e le operazioni di recupero di rifiuti pericolosi che siano esercitate in impianti i cui progetti e la cui costruzione siano stati approvati ed autorizzati ai sensi dell'articolo 31 comma 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22; vale a dire che siano stati approvati ed autorizzati ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 e dalle altre disposizioni che regolano la costruzione e l'esercizio di impianti industriali.

4. Ricadono nel campo di applicazione degli art. 31 ÷ 33 del D.Lgs. 22/97 tutti i "rifiuti non pericolosi" così come individuati nel DM 05/02/98 integrato dalla Direttiva 09/04/02 del Ministero dell'Ambiente.

5. In base a quanto stabilito dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. 161 del 12/06/02, rientrano nel campo di applicazione degli art. 31÷33 del D. Lgs. 22/97 anche alcune tipologie di "rifiuti pericolosi" purché le attività, i procedimenti e i metodi di recupero siano esclusivamente quelli descritti nel suddetto decreto che non costituiscono un pericolo per la salute dell'uomo e non recano pregiudizio all'ambiente.

ARTICOLO 29 - (Documentazione a corredo della comunicazione di inizio attività)

1. La comunicazione per l'inizio di un'attività di autosmaltimento o recupero di rifiuti non pericolosi (modello 2) e di un'attività di autosmaltimento o recupero di rifiuti pericolosi (modello 3) deve essere presentata all'Amm.ne Prov.le di Viterbo in duplice copia. Il termine di 90 giorni inizierà a decorrere dalla data di ricezione da parte della Provincia (timbro posta in arrivo).

2. L'istanza deve essere sottoscritta dal titolare dell'impresa o legale rappresentante con sottoscrizione autenticata nei modi di legge e deve contenere la seguente documentazione:

- descrizione dell'impianto ed essenzialmente:
 - a) Caratteristiche tecniche delle strutture e dei macchinari presenti.
 - b) Indicazione della potenzialità annua dell'impianto per l'attività di recupero e per quella di messa in riserva (espressa in t/a).
 - c) Diagramma di flusso (schema a blocchi) della movimentazione dei rifiuti.
- individuazione dell'impianto su Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000;
- planimetria Catastale in scala 1:2000 formato A3;
- pianta dell'insediamento in scala 1:100 – 1:200 con indicazione delle varie destinazioni d'uso, la localizzazione delle attrezzature e dei macchinari, distinguendo tra le aree di messa in riserva e di attività di recupero e quelle destinate alle materie prime e al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti, precisando il tipo di pavimentazione utilizzata.
- certificato d'iscrizione alla C.C.I.A.A. con dicitura antimafia ove risulti l'attività richiesta o certificazione sostitutiva;
- titolo di disponibilità del locale o del sito che ospita l'impianto (atto notale...).
- autocertificazione dei requisiti soggettivi prevista dall'art. 10 del D.M.A. 05/02/98 (modello 6);
- schede tecniche (una per tipologia di rifiuto) da cui risultino le caratteristiche previste dagli artt. 31 ÷ 33 del D. Lgs. n. 22 del 05/02/97 e successive integrazioni e modificazioni (modello 4 e modello 5) ;
- attestazione originale del versamento dei diritti d'iscrizione previsto dal DM 350/98, valutato in relazione alle attività e alle quantità dei rifiuti presunti espressi in ton/anno, da effettuare sul c/c n° 12602017 intestato ad Amm.ne Prov.le di Viterbo - Assessorato Ambiente Ufficio Gestione Rifiuti- Via A. Saffi, 49 con l'intestazione nella causale del versamento dei seguenti elementi:
 - 1. Denominazione e sede legale del richiedente.
 - 2. Attività per la quale è stata effettuata la comunicazione e relativa classe.
 - 3. Partita IVA e codice fiscale.
- qualora trattasi di operazioni di recupero ambientale (R10), copia del progetto che disciplina tale attività approvato dal Comune territorialmente competente (secondo quanto stabilito dall'art. 5 del DM 05/02/98).

ARTICOLO 30 - (Modalità operative)

1. L'Ufficio Gestione Rifiuti del Settore 07 – Tutela Suolo ed Inquinamento Atmosferico provvede ad iscrivere l'impresa al Registro Provinciale delle procedure semplificate¹ assegnandole un numero di iscrizione progressivo preceduto dalla sigla VT. Le imprese sono tenute a versare alla Provincia competente un diritto di iscrizione annuale in relazione alle attività e alle quantità dei rifiuti trattati ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 22/97 e del D.M.350/98.

2. Qualora dall'esame della documentazione questa non risulti essere conforme a quanto stabilito dalla legge ovvero in seguito a sopralluogo presso l'unità operativa per l'accertamento dei

¹ Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero o autosmaltimento dei rifiuti è un registro pubblico dove vengono iscritte le Ditte che hanno presentato comunicazione di inizio attività di autosmaltimento o recupero. Contiene i seguenti dati: numero di iscrizione, data iscrizione, denominazione sociale, classe di appartenenza, tipologie di rifiuti oggetto di comunicazione. Il registro non è pubblico, ma è istituito ai soli fini del controllo.

presupposti e dei requisiti richiesti si riscontrino delle carenze nella documentazione o delle incongruità con quanto previsto dagli artt. 31 ÷ 33 del D. Lgs. 22/97 possono essere richiesti al titolare e/o legale rappresentante eventuali documenti integrativi o possono essere stabilite specifiche prescrizioni tecniche.

3. Nel caso in cui la Provincia accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle loro condizioni dispone con un provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformarsi alla normativa vigente entro il termine prefissato dall'amministrazione.

4. La Ditta che non effettua il versamento annuale in base al DM 350/98 entro i termini stabiliti (30 aprile di ogni anno) perde il diritto all'iscrizione nel Registro Provinciale delle procedure semplificate e la sua attività di recupero viene interrotta o sospesa con un atto motivato del Dirigente dell'Assessorato Ambiente.

5. Le imprese che abbiano presentato comunicazione di inizio attività ai sensi degli artt. 31 ÷ 33 del D. Lgs. 22/97 pur avendo assegnato un numero di iscrizione al Registro Provinciale non possono iniziare l'attività fino alla scadenza di 90 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra: per la decorrenza dei tempi si fa riferimento al timbro di "posta in arrivo".

Il termine di 90 giorni viene sospeso in caso di richiesta di integrazione tecnica (data di ricevimento della raccomandata A.R. spedita dalla Provincia) per ripartire con decorrenza dalla data di arrivo della suddetta integrazione.

6. A partire dal 91° giorno la Ditta può iniziare l'attività e l'Amministrazione Provinciale, su richiesta della Ditta, rilascia un certificato di iscrizione sul quale vengono riportati il numero di iscrizione attribuito alla Ditta nel Registro Provinciale e la tipologia e i codici CER dei rifiuti utilizzabili per l'attività svolta.

7. La durata massima della comunicazione è di 5 anni come previsto dagli artt. 32 e 33 comma 5 del D. Lgs. 22/97. A tale scadenza la comunicazione deve essere rinnovata e comunque il rinnovo è necessario in ogni caso di modifica sostanziale² delle operazioni di autosmaltimento/recupero nel qual caso devono comunque decorrere nuovamente i 90 giorni dalla comunicazione.

ARTICOLO 31 - (Decorrenza dei 5 anni dalla data di iscrizione al Registro Provinciale)

1. E' necessario inoltrare una nuova comunicazione di inizio attività all'Amministrazione Provinciale (modello 7 e modello 8) ogni 5 anni da quella iniziale.

ARTICOLO 32 - (Modifica sostanziale)

1. Per ottenere la modifica sostanziale dell'iscrizione al Registro della Provincia è necessario inoltrare una nuova comunicazione di inizio attività all'Amministrazione Provinciale (modello 9 e modello 10) e attendere prima di dare inizio all'attività i 90 giorni previsti dalla legge, relativamente alle attività oggetto di modifica.

ARTICOLO 33 - (Modifica della ragione sociale)

1. Il rappresentante legale deve inviare una comunicazione del cambiamento della ragione Sociale all'Amministrazione Provinciale (modello 11 e modello 12).

ARTICOLO 34 - (Variazione del legale rappresentante)

1. Il nuovo rappresentante legale deve inviare una comunicazione della variazione del legale rappresentante all'Amministrazione Provinciale (modello 13 e modello 14), *allegando una nuova dichiarazione circa il possesso dei requisiti soggettivi (modello 6).*

² *Modifica sostanziale: si intende il caso in cui un'impresa decida di trattare nell'impianto tipologie di rifiuti diverse da quelle per cui è autorizzata e/o quantitativi maggiori di rifiuti rispetto a quelli già comunicati, o modifiche strutturali e/o rilevanti dell'opificio, o modifiche del ciclo di lavorazione dei rifiuti.*

ARTICOLO 35 - (Sanzioni)

1. L'attività di gestione dei rifiuti effettuata in modo non conforme alla normativa vigente viene sanzionata secondo quanto previsto dal TITOLO V del D.Lgs.22/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 36 - (Il procedimento)

1. L'inizio del procedimento amministrativo decorre dalla data di ricezione (timbro "posta in arrivo" della provincia di Viterbo) della comunicazione di inizio attività della Ditta presentata nei modi di cui agli artt. 31 ÷ 33 del D. Lgs. 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il Dirigente del Settore assegna a sé e/o ad altri le responsabilità amministrative e tecniche per l'istruttoria della pratica .

3. Il Responsabile del Procedimento provvede ad iscrivere la Ditta al Registro Provinciale delle procedure semplificate assegnandole un numero progressivo preceduto dalla sigla VT, unicamente allo scopo di rispettare l'ordine di arrivo dato dal timbro "posta in arrivo" e dal numero di protocollo generale. Contemporaneamente provvede ad inviare una copia della documentazione pervenuta al Comune territorialmente competente, per avere un eventuale parere di conformità dell'impianto al piano regolatore comunale, alla destinazione d'uso ed all'agibilità dell'immobile, richiedendo un riscontro entro un termine di giorni 50 dal ricevimento del plico. In caso di mancato riscontro, si considererà espresso un parere favorevole. Nel caso di motivato parere negativo, verrà emesso un provvedimento motivato di divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività da parte del Dirigente dell'Assessorato Ambiente.

La Ditta potrà iniziare la propria attività solamente trascorsi 90 giorni dal ricevimento dell'Amm.ne Prov.le di Viterbo della comunicazione di cui sopra: per la decorrenza dei tempi si fa riferimento al timbro di "posta in arrivo".

4. Contestualmente all'iscrizione il Responsabile del Procedimento esegue una preistruttoria tecnica/amministrativa atta a verificare la completezza della documentazione allegata all'istanza e compila un elenco della documentazione presente nella pratica da accludere al fascicolo. Qualora la documentazione non sia conforme o sia carente, le integrazioni possono essere richieste mediante lettera raccomandata A. R., ovvero nel corso di un processo verbale convocato con lo stesso mezzo. Dalla data di ricevimento da parte della Ditta della raccomandata A.R. si interrompono i tempi procedurali (90 giorni) sino alla data di arrivo dell'integrazione (timbro "posta in arrivo").

6. Per tutte le comunicazioni di inizio attività il responsabile del procedimento, dopo aver effettuato la preistruttoria tecnico/amministrativa, entro i 90 giorni può eseguire presso l'unità operativa i sopralluoghi necessari per l'accertamento dei presupposti e dei requisiti richiesti. In questa sede, a seconda delle problematiche riscontrate, possono essere richiesti eventuali documenti integrativi o determinate prescrizioni tecniche che verranno riportati sul verbale di sopralluogo. La richiesta di ulteriore documentazione interrompe i termini procedurali sino alla data di arrivo dell'integrazione.

7. Nel caso in cui la Provincia accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle loro condizioni, dispone con un provvedimento motivato a firma esclusivamente del Dirigente dell'Assessorato Ambiente il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformarsi alla normativa vigente entro il termine prefissato dall'Amministrazione.

8. Trascorsi i 90 giorni previsti dalla normativa e quindi a partire dal 91° giorno la Ditta può iniziare l'attività ai sensi degli artt. 31 ÷ 33 del D Lgs 22/97 e l'Amministrazione Provinciale può, previa richiesta della Ditta interessata, rilasciare una attestazione di iscrizione sul quale vengono riportati il numero di iscrizione attribuito alla Ditta nel Registro Provinciale e le tipologie con i codici CER dei rifiuti utilizzabili per l'attività svolta.

A
M
M
I
N
I
S
T
R
A
Z
I
O
N
E

P
R
O
V
I
N
C
I
A
L
E

V
I
T
E
R
B
O

ARTICOLO 37 - (Definizione dei costi relativi al procedimento)

1. Le imprese sono tenute a versare alla Provincia competente un diritto di iscrizione annuale in relazione alle attività e alle quantità dei rifiuti trattati ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 22/97 e per stabilire i relativi importi si fa riferimento al D.M. 350/98 ed eventuali successive integrazioni e modificazioni.

O
B
R
R
E
T
I
V
E
L
V
I
C
N
I
V
O
R
P
E
N
O
I
Z
V
R
T
S
I
N
I
M
M
V

Capo III

Approvazione di progetti, autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti

ARTICOLO 38 - (Ambito di applicazione)

1. Il presente Capo regola lo svolgimento dei seguenti procedimenti amministrativi delegati alla Provincia:

- a) approvazione dei progetti degli impianti per la gestione dei rifiuti ad esclusione di quelli autorizzati dalla Regione [articolo 4, comma 1, lettere g) ed h) della L.R. 27/98] e dai Comuni [articolo 6, comma 2, lettere a) e b) della L.R. 27/98];
- b) approvazione dei progetti di varianti sostanziali in corso di esercizio degli impianti di cui alla lettera a);
- c) autorizzazione relativa alla realizzazione degli impianti e delle varianti di cui alla lettera a);
- d) autorizzazione all'esercizio delle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti, fatto salvo quanto previsto dalla L.R. 27/98 all'articolo 4, comma 1, lettere g) ed h), all'articolo 6, comma 2, lettera c) ed all'articolo 20.

ARTICOLO 39 - (Criteri tecnici)

1. La Provincia competente all'approvazione dei progetti di cui all'articolo 38 del presente regolamento, sulla base delle direttive contenute nel Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio approvato con D.C.R. n.112 del 10/07/2002 pubblicato sul BURL del 30.09.02, indica, con apposite deliberazioni, i criteri tecnici che devono essere tenuti presenti in sede di valutazione e di approvazione dei progetti stessi.

2. Le deliberazioni di cui al comma 1 saranno pubblicate sul BURL.

ARTICOLO 40 - (Compiti e Responsabilità)

Le funzioni amministrative di competenza provinciale di cui al presente Capo sono svolte dall'Assessorato all'Ambiente della Provincia di Viterbo tramite l'Ufficio Gestione Rifiuti del Settore 07 – Tutela Suolo ed Inquinamento Atmosferico.

ARTICOLO 41 - (Approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti)

1. I soggetti che intendano realizzare gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, ivi compresi i comuni nel caso previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della L.R. 27/98, presentano apposita domanda (Modello 15) alla Provincia competente per territorio, corredata dal relativo progetto.

2. Il progetto di cui al comma 1 deve essere presentato in 9 copie di cui almeno una in originale e contenere, tra l'altro, i seguenti elementi:

- a) indicazione del sito dell'impianto in conformità alle previsioni del piano provinciale;
- b) studio geologico, pedologico e idrogeologico relativo al sito;
- c) studio dell'impatto ambientale effettuato in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 7 settembre 1996, n.210, anche quando non sia richiesta la valutazione di impatto ambientale (VIA), contenente l'analisi del rischio che l'impianto o la discarica possono provocare a seguito di eventi sfavorevoli;
- d) descrizione delle caratteristiche tecniche dell'impianto o della discarica;
- e) capacità e modalità di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- f) relazione economica e contabile contenente l'analisi dei costi.

3. Il procedimento relativo all'approvazione dei progetti di cui al comma 2, ha inizio d'ufficio decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione dei criteri tecnici previsti dall'articolo 39 del presente regolamento.

4. La Provincia, secondo le sue competenze, convoca, entro trenta giorni dall'inizio del procedimento di cui al comma 3, un'apposita conferenza di servizi per la valutazione dei progetti pervenuti.

5. Alla conferenza di servizi convocata dalla Provincia partecipano, tra gli altri, i competenti organi regionali coadiuvati dai membri del comitato tecnico-scientifico di cui alla L.R. 74/1991, specializzati nella materia trattata, che esprimono collegialmente il proprio parere in tale sede.

6. Alle conferenze di servizi previste dal comma 5 possono essere invitati a partecipare anche i richiedenti l'autorizzazione o loro rappresentanti, al fine di acquisire informazioni e chiarimenti.

7. La conferenza di servizi procede alla valutazione del progetto entro novanta giorni dalla sua convocazione tenendo conto dei criteri tecnici di cui all'articolo 40 del presente regolamento. Qualora il progetto rientri tra quelli sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA), il termine rimane sospeso fino all'acquisizione del giudizio di compatibilità ambientale.

8. La Provincia, secondo le proprie competenze, entro trenta giorni dal ricevimento delle determinazioni della conferenza di servizi e sulla base delle stesse, approva il progetto ed autorizza la realizzazione dell'impianto. L'approvazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 5, del D. Lgs. 22/1997, sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici comunali. L'approvazione comporta, altresì, dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

9. Qualora insorgano eccezionali esigenze connesse alla localizzazione degli impianti, al soddisfacimento dei bisogni di smaltimento e di recupero ed alle innovazioni tecnologiche che comportino la necessità di modificazioni o integrazioni dei piani provinciali, l'approvazione di cui al comma 8 è effettuata dalla Giunta Regionale, sentita la competente commissione consiliare. Tale approvazione costituisce modifica o integrazione ai piani provinciali.

10. Nel caso in cui il progetto approvato riguardi aree vincolate ai sensi del D. Lgs. 499/90, si applica quanto previsto dall'articolo 27, comma 6, del D. Lgs. 22/1997.

11. Le procedure di cui ai commi precedenti si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso di esercizio a seguito delle quali gli impianti esistenti aumentino, in misura del dieci per cento, la capacità di trattamento dei rifiuti ovvero smaltiscano o recuperino rifiuti con caratteristiche qualitative diverse, tali da determinare una difformità degli impianti rispetto all'autorizzazione rilasciata.

12. Unitamente alla domanda di cui al comma 1, può essere presentata domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività di smaltimento e di recupero previsto dall'articolo 16 della L.R. 27/98. In tal caso la Provincia, per quanto di sua competenza, autorizza le attività di smaltimento e di recupero contestualmente all'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, con efficacia subordinata all'esito positivo del collaudo. I costi relativi al collaudo sono a carico del soggetto autorizzato alla realizzazione dell'impianto.

13. I costi relativi all'eventuale espropriazione del terreno su cui deve essere realizzato l'impianto sono a carico del soggetto autorizzato alla realizzazione degli stessi.

ARTICOLO 42 - (Autorizzazione all'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti)

1. La Provincia, nell'ambito delle sue competenze, autorizza le attività di smaltimento e recupero dei rifiuti.

2. L'autorizzazione è concessa entro novanta giorni dalla presentazione della domanda da parte dell'interessato. Essa dura cinque anni ed indica in particolare:

- a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare;
- b) i requisiti tecnici delle attrezzature da utilizzare;
- c) le precauzioni per garantire la sicurezza e l'igiene ambientale;
- d) il luogo di smaltimento;
- e) il metodo di trattamento e di recupero dei rifiuti;
- f) gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e del ripristino del sito;
- g) le garanzie finanziarie.

ARTICOLO 43 - (Procedure di valutazione di Impatto ambientale)

1. In attesa dell'emanazione di apposita legge regionale di disciplina delle procedure di VIA, i progetti di cui all'art. 42 per i quali la normativa comunitaria richiede la VIA, sono soggetti a valutazione da parte della competente struttura regionale.

ARTICOLO 44 - (Controlli e sistema sanzionatorio)

L'attività di gestione dei rifiuti effettuata in modo non conforme alla normativa vigente viene sanzionata secondo quanto previsto dal Titolo V del D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

Capo IV

Autorizzazione per la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e l'eliminazione degli oli usati

ARTICOLO 45 - (Norme di riferimento)

1. La raccolta ed il trasporto degli oli usati sono disciplinati dal D. Lgs. 27 gennaio 1992 n. 95 concernente l'attuazione delle direttive CEE 75/439 e 87/101 relative alla eliminazione degli oli usati, dall'allegato B del D.M. del Ministero dell'Ambiente n. 392 del 16 maggio 1996 e dal D.Lgs. n.22/97 e s.m.i..
2. Lo stoccaggio e l'eliminazione degli oli usati sono disciplinati dal D. Lgs. 27 gennaio 1992 n. 95 concernente l'attuazione delle direttive CEE 75/439 e 87/101 relative alla eliminazione degli oli usati, dall'art.2 e dall'allegato C (per gli impianti di stoccaggio presso i detentori di capacità superiore ai 500 litri) del D.M. del Ministero dell'Ambiente n. 392 del 16 maggio 1996 e dal D. Lgs. n.22/97 e s.m.i..
3. In aggiunta agli obblighi previsti dal D. Lgs. 22/97, i produttori/detentori di oli usati assumono ulteriori obblighi, derivanti dall'art. 6 del D. Lgs. 95/92, a seconda se producono una quantità superiore o inferiore a 300 litri annui di olio esausto

ARTICOLO 46 - (Competenza)

1. L'articolo 5 del D. Lgs. 27 gennaio 1992 n. 95, attribuiva alle Regioni le seguenti competenze:
 - a) rilascio delle autorizzazioni all'attività di raccolta e trasporto degli oli usati previo accertamento del possesso dei requisiti di cui all'allegato B del Decreto Ministeriale 16.05.1996 n. 392;
 - b) rilascio delle autorizzazioni all'attività di stoccaggio ed eliminazione degli oli usati previo accertamento del possesso dei requisiti di cui all'allegato C del Decreto Ministeriale 16.05.1996 n.392
2. La Regione Lazio, con la Legge Regionale n. 27 del 9 luglio 1998 (articolo 5 comma 2 lett. c) ha delegato le competenze di cui al comma 1 lettere a) e b) alle Province.

ARTICOLO 47 - (Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione del D. Lgs. 27 gennaio 1992 n. 95 si intende per:
 - a) **Olio usato:** qualsiasi olio industriale o lubrificante, a base minerale o sintetica, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, in particolare gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli minerali per macchinari, turbine o comandi idraulici e quelli contenuti nei filtri usati.
 - b) **Raccolta:** il complesso delle operazioni che consentono di trasferire gli oli usati dai detentori alle imprese di eliminazione degli oli.
 - a) **Eliminazione:** il trattamento oppure la distruzione degli oli usati, nonché il loro immagazzinamento o deposito sul suolo o nel suolo.
 - b) **Trattamento:** le operazioni destinate a consentire la riutilizzazione degli oli usati attraverso la rigenerazione e la combustione.
 - c) **Rigenerazione:** qualunque procedimento che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli.
 - d) **Combustione:** utilizzazione degli oli usati come combustibile, con recupero adeguato del calore prodotto.

ARTICOLO 48 - (Autorizzazione per la raccolta ed il trasporto degli oli usati)

La Provincia di Viterbo, quale autorità competente, entro 90 giorni dall'inoltro della domanda (modello 16) attestante il possesso dei requisiti tecnici fissati dal D.M. del Ministero dell'Ambiente n. 392 del 16 maggio 1996, rilascia l'autorizzazione all'esercizio delle attività di raccolta di oli usati. Una volta pervenuta la richiesta di autorizzazione alla raccolta ed il trasporto degli oli esausti il Dirigente dell'assessorato Ambiente la trasmette al Responsabile del Servizio, il quale l'affida al Responsabile del procedimento per l'istruzione. Questi esamina la documentazione inviata ed eventualmente in caso di carenza dei documenti necessari provvede a richiederli a mezzo posta ordinaria. Dopodiché, una volta perfezionata la documentazione, informa l'istante dell'inizio del procedimento indicandone il responsabile e dà inizio all'esame di merito della pratica. In questa fase l'ufficio esamina la documentazione trasmessa e può richiedere a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento delucidazioni, spiegazioni, o integrazioni all'interessato e può anche richiederne ad altri uffici o Enti. I termini di cui sopra si interrompono con la richiesta di materiale integrativo fatta dalla Provincia e riprendono a decorrere dalla data di ricezione dell'integrazione.

ARTICOLO 49 - (Autorizzazione per lo stoccaggio e l'eliminazione degli oli usati)

1. La Provincia di Viterbo, quale autorità competente, entro 90 giorni dall'inoltro della domanda (modello 17) attestante il possesso dei requisiti tecnici fissati dal D.M. del Ministero dell'Ambiente n.392 del 16 maggio 1996, indice, ai sensi della legge della Regione Lazio n. 27 del 9 luglio 1998 e con le modalità previste dalla legge 241/90, un'apposita conferenza di servizi per acquisire i pareri da parte dei vari Enti interessati dall'impianto di stoccaggio, dopodiché, entro trenta giorni, rilascia l'autorizzazione all'esercizio delle attività di stoccaggio e di eliminazione degli oli usati. Per il rilascio dell'autorizzazione si segue il procedimento previsto al CAPO III del presente regolamento. Il detentore deve stoccare ed eliminare gli oli usati in modo idoneo ad evitare qualsiasi dispersione o contaminazione degli stessi con altre sostanze. L'autorizzazione viene rilasciata di norma per una durata di 5 anni.

ARTICOLO 50 - (Sanzioni)

1. Per il trasporto di oli usati senza la prescritta autorizzazione si applica l'Art. 51, c. 1 D. Lgs. n.22/97, che prevede l'arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da Euro 2.582,28 ad Euro 25.822,84.
2. Chi effettua stoccaggio ed eliminazione degli oli usati senza l'autorizzazione e chi effettua il deposito temporaneo non rispettando le condizioni necessarie (per cui in realtà effettua uno "stoccaggio provvisorio" non autorizzato) è punito con la pena dell'arresto da 6 mesi a 2 anni e l'ammenda da Euro 2.582,28 ad Euro 25.822,84.
3. Chiunque scarica l'olio usato in mare, nei fiumi o nel suolo e chiunque brucia l'olio usato senza autorizzazione e in violazione delle norme previste è punito con l'arresto fino a 1 anno o l'ammenda da Euro 516,46 ad Euro 2.582,28.
4. Sussiste l'obbligo per le officine meccaniche ed i demolitori di ritirare dai propri clienti e stoccare gli oli esausti derivanti dal cambio dell'olio (nonché i filtri usati), per il mancato rispetto di quest'obbligo è prevista una sanzione amministrativa da 516,46 ad Euro 2.582,28.

Capo V

Gestione mancata trasmissione della 4ª copia del formulario di identificazione del trasporto rifiuti

ARTICOLO 51 - (Norme di riferimento)

1. La materia oggetto del presente Capo è regolamentata dagli Artt. 10 e 15 del D.Lgs.n.22/97 e dal Decreto Ministeriale 1 aprile 1998 n. 145.

ARTICOLO 52 - (Definizioni)

1. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare, in particolare, i dati seguenti:

- a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
- b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
- c) impianto di destinazione;
- d) data e percorso dell'istadamento;
- e) nome ed indirizzo del destinatario.

2. Il formulario di identificazione dei rifiuti deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il detentore, e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.

3. I formulari di identificazione devono essere numerati e vidimati dall'ufficio del registro o dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e devono essere annotati sul registro IVA-acquisti. La vidimazione dei predetti formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.

4. Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni individuate negli allegati B e C del D.Lgs. n.22/97, e dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta o in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 15 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla Provincia della mancata ricezione del formulario (modello 18).

5. Una volta ricevuta la comunicazione, l'Ufficio gestione Rifiuti della Provincia di Viterbo entro 60 giorni farà un sopralluogo documentato presso l'impianto di destinazione rifiuti per accertarsi della situazione risalendo alla motivazione che ha impedito la ricezione al produttore della IV copia del formulario. Qualora si trovi la 4ª copia del formulario, si acquisirà in copia ed entro i 30 giorni successivi verrà spedita al produttore del rifiuto, altrimenti se dovessero venire alla luce altri problemi, si procederà d'ufficio ad informare l'Autorità competente.

ARTICOLO 53 - (Sanzioni)

1. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il prescritto formulario di cui all'articolo 15 del D.Lgs.22/97 con s.m.i. ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.549,37 ad Euro 9.296,22. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del Codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto; se le indicazioni sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 258,23 ad Euro 1.549,37.

Capo VI

Comunicazioni di avvenuta contaminazione e certificazioni di avvenuta bonifica

ARTICOLO 54 - (Ambito di applicazione)

1. Il presente Capo stabilisce le procedure e le modalità per la comunicazione di avvenuta contaminazione e per la successiva certificazione di avvenuta bonifica dei siti inquinati.
2. Ai sensi dell'art.7 del D.M. 471 del 25.10.99 infatti chiunque (sia esso privato cittadino o impresa) si rende responsabile, anche accidentalmente, di inquinamento su un sito, incorrerà nelle sanzioni penali, qualora non provveda a proprie spese alla bonifica del sito inquinato. Tale normativa è scaturita dall'art. 17 del D.Lgs 22/97 con successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 55 - (Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si intende per:
 - a) **sito inquinato**: sito che presenta livelli di contaminazione del suolo o del sottosuolo o nelle acque superficiali o sotterranee tali da determinare un pericolo per la salute o l'ambiente. Si considera inquinato il sito in cui anche una sola delle sostanze inquinanti ivi riscontrate risulta superiore ai valori limiti stabiliti nel D.M. 471/99; un sito inquinato è soggetto a bonifica;
 - b) **sito bonificato**: sito precedentemente inquinato dove si verificano entrambe le seguenti condizioni:
 - sono state eliminate le fonti di inquinamento;
 - le sostanze inquinanti non superano più i valori limite di accettabilità.

ARTICOLO 56 - (Compiti e Responsabilità)

Le funzioni amministrative di competenza provinciale di cui al presente Capo sono svolte dall'Assessorato all'Ambiente della Provincia di Viterbo tramite l'Ufficio Gestione Rifiuti del Settore 07 – Tutela Suolo ed Inquinamento Atmosferico.

ARTICOLO 57 - (Funzioni della Provincia)

1. Nell'ambito della propria competenza la Provincia provvede a:
 - a) adottare l'anagrafe provinciale dei siti da bonificare e ad aggiornarla sistematicamente;
 - b) verificare l'attuazione degli interventi di bonifica e di messa in sicurezza ed il loro completamento comunicandone gli esiti alla Regione;
 - c) richiedere al Comune che vengano apportate le modifiche ed integrazioni o le specifiche prescrizioni al progetto di bonifica, ai sensi dell'art.17, comma 5 del D. Lgs. 22/1997;
 - d) approvare il progetto, sentito il parere dell'apposita conferenza dei servizi, ed autorizzare gli interventi di bonifica e di messa in sicurezza predisposti dai privati che ricadono nel territorio di più Comuni, ai sensi dell'art 17, comma 4 del D. Lgs 22/1997 e del relativo regolamento attuativo;
 - e) esprimere il parere sui progetti di bonifica predisposti dai Comuni che operano in via sostitutiva, ai sensi dell'art 17, comma 9 del DLgs.22/1997 e del relativo regolamento attuativo;
 - f) realizzare, nei casi in cui il sito inquinato ricada nel territorio di più Comuni, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale, di cui all'art.17, comma 9 del D. Lgs. 22/1997 e all'art.14 del D.M. 471/1999; ove il sito interessi il territorio di più Province, provvede la provincia nel cui territorio ha sede la fonte prevalente di inquinamento;
 - g) esercitare il potere sostitutivo di cui all'art.17, comma 9 del DLgs.22/1997 e del relativo regolamento attuativo.

ARTICOLO 58 - (Valori di concentrazione limite accettabili)

1. I valori di concentrazione limite accettabili per le sostanze inquinanti presenti nel suolo, sottosuolo e nelle acque sotterranee, nonché i criteri per la valutazione della qualità delle acque superficiali sono riportati nell'Allegato 1 del D.M. 471/1999.

ARTICOLO 59 - (Modalità operative)

1. Le procedure da seguire per la comunicazione di avvenuta contaminazione e la modulistica da presentare sono stabilite dal presente regolamento ai sensi del D.M. 25 ottobre 1999 n. 471 e D.Lgs 22/97 con successive modifiche e integrazioni.

2. Nella comunicazione, da inoltrarsi entro le quarantotto ore successive all'evento, deve essere precisato:

- a) il soggetto responsabile dell'inquinamento o del pericolo di inquinamento e il proprietario del sito;
- b) l'ubicazione e le dimensioni stimate dell'area contaminata o a rischio di inquinamento;
- c) i fattori che hanno determinato l'inquinamento o il pericolo di inquinamento;
- d) le tipologie e le quantità dei contaminanti immessi o che rischiano di essere immessi nell'ambiente;
- e) le componenti ambientali interessate, quali, ad esempio, suolo, corpi idrici, flora, fauna;
- f) la stima dell'entità della popolazione a rischio o, se ciò non è possibile, le caratteristiche urbanistiche e territoriali dell'area circostante a quella potenzialmente interessata dall'inquinamento.

Un facsimile di notifica è allegato al modello 19 del presente regolamento.

3. Entro le novantasei ore successive all'evento il responsabile della situazione di inquinamento o del pericolo di inquinamento deve comunicare all'Amministrazione Provinciale gli interventi di messa in sicurezza di emergenza adottati ed in fase di esecuzione. La comunicazione deve essere accompagnata da idonea documentazione tecnica dalla quale devono risultare le caratteristiche dei suddetti interventi (modello 20).

4. Il proprietario di un sito o altro soggetto che pur non essendo il diretto responsabile dell'evento di inquinamento intenda attivare di propria iniziativa le procedure e gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e di ripristino ambientale, ai sensi dell'art. 17, comma 13-bis del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n.22 e del presente regolamento, è tenuto a comunicare alla Provincia la situazione di inquinamento rilevata nonché gli eventuali interventi di messa in sicurezza d'emergenza necessari per assicurare la tutela della salute e dell'ambiente adottati in fase di esecuzione.

5. La comunicazione deve essere accompagnata da idonea documentazione tecnica dalla quale devono risultare le caratteristiche dei suddetti interventi.

6. Entro 30 giorni dall'evento si deve presentare al comune e alla Regione il progetto di bonifica delle aree inquinate (secondo le modalità previste dal D.M. 471/99).

7. Nel caso in cui il Sindaco del Comune con una specifica ordinanza abbia disposto, ai sensi dell'art. 8 D.M. 471/99, la diffida ad adottare i necessari interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e ripristino ambientale, il responsabile dell'inquinamento nei tempi fissati nell'ordinanza comunica (modello n. 21) le azioni intraprese.

ARTICOLO 60 - (Procedure di competenza comunale)

1. Il Comune o, se l'intervento riguarda un'area compresa nel territorio di più Comuni, la Regione, approva il progetto definitivo entro novanta giorni dalla presentazione, sentita una Conferenza di servizi convocata ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, alla quale sono chiamati a partecipare la Provincia e gli enti locali interessati,

l'ARPA competente per territorio e tutte le altre amministrazioni competenti per le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli altri atti di assenso.

2. Se il progetto prevede la realizzazione di opere sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, l'approvazione del progetto medesimo è subordinato alla acquisizione della relativa pronuncia di compatibilità da parte della Amministrazione competente. In tali casi i termini previsti dal D.M. 471/99 sono sospesi sino alla conclusione della procedura di valutazione di impatto ambientale.

3. Il Comune o, se l'intervento riguarda un'area compresa nel territorio di più comuni, la Regione, sentita la Conferenza di servizi, approva il piano della caratterizzazione e ne autorizza l'esecuzione, eventualmente richiedendo integrazioni e imponendo specifiche prescrizioni.

4. Sulla base dei risultati dell'esecuzione del Piano della caratterizzazione deve essere predisposto e trasmesso al Comune e alla Regione il progetto preliminare. Il Comune o, se l'intervento riguarda un'area compresa nel territorio di più comuni, la Regione, sentita al Conferenza di Servizi, approva il progetto preliminare, con la perimetrazione definitiva dell'area influenzata dalla fonte inquinante eventualmente chiedendo integrazioni e imponendo specifiche prescrizioni.

5. Sulla base del progetto preliminare è predisposto il progetto definitivo di bonifica e ripristino ambientale, o il progetto definitivo di bonifica e di ripristino ambientale con misure di sicurezza o di messa in sicurezza permanente, che stabilisce le eventuali prescrizioni di limitazione per l'uso del sito.

6. I progetti di bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza possono essere approvati solo se sono rispettate tutte le seguenti condizioni:

- a) il Progetto preliminare dimostri che i valori di concentrazione limite accettabili di cui all'allegato 1 del D.M.471/99 non possono essere raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili;
- b) i valori di concentrazione residui da raggiungere per lo specifico sito per la destinazione d'uso prevista garantiscono la tutela della salute e dell'ambiente influenzato dall'impatto del sito;
- c) il Progetto preliminare di bonifica e ripristino ambientale preveda e descriva le misure di sicurezza da adottare nel sito e nell'area circostante, i piani di monitoraggio ed i controlli da eseguire per valutare l'efficacia nel tempo degli interventi di bonifica e delle misure di sicurezza adottate.

7. I progetti di messa in sicurezza permanente possono essere approvati solo se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6 del D.M. 471/99.

8. Con il provvedimento di approvazione del progetto definitivo sono autorizzati gli interventi necessari per l'attuazione del progetto stesso, sono stabiliti i relativi tempi di esecuzione e sono indicate le eventuali prescrizioni per l'esecuzione dei lavori. Il provvedimento è comunque comunicato alla Regione, alla Provincia ed al Comune interessati. Nel caso di bonifica e ripristino ambientale di siti interessati da attività produttive in esercizio, fatto salvo l'obbligo di garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, il Comune o, se l'intervento riguarda un'area compresa nel territorio di più comuni, la Regione, in sede di approvazione del progetto assicura che i suddetti interventi siano articolati in modo tale da risultare compatibili con la prosecuzione della attività.

9. La Provincia verifica mediante apposita certificazione predisposta in conformità ai criteri e ai contenuti indicati nell'all.5 del D.M. 25.10.99 n.471 il completamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale e la conformità degli stessi al progetto approvato. Il completamento degli interventi di messa in sicurezza permanente e la conformità degli stessi al progetto approvato non può comunque essere accertato se non decorsi cinque anni dall'effettuazione del primo controllo (Art. 12 comma 4 del D.M. 471 del 25.10.99)

10. Per gli interventi di cui agli articoli 5 e 6 del D.M. 471/99, la Provincia, congiuntamente all'ARPA LAZIO, effettuerà controlli e verifiche periodiche sull'efficacia delle misure di sicurezza adottate e degli interventi di messa in sicurezza permanente, anche al fine di accertare, con cadenza almeno biennale, che le caratteristiche del sito sottoposto ai predetti interventi siano corrispondenti alla destinazione d'uso prevista e non comportino rischi per la salute e per l'ambiente, tenuto conto delle conoscenze tecniche e scientifiche nel frattempo intervenute.

ARTICOLO 61 - (Certificazione di completamento degli interventi previsti dai progetti di bonifica)

1. Può richiedere la certificazione di avvenuta bonifica chiunque abbia correttamente ultimato un intervento di bonifica e ripristino ambientale presentando alla Provincia di Viterbo al termine dei lavori la richiesta di certificazione di avvenuta bonifica, allegando:

- a) dichiarazione del Direttore dei lavori e/o responsabile dell'intervento che "i lavori sono ultimati in conformità al progetto approvato e gli interventi attuati sono risultati efficaci";
- b) relazione sull'intervento attuato e risultati ottenuti;
- c) comunicazione dei rifiuti derivanti dall'intervento di bonifica smaltiti e loro modalità di smaltimento e/o recupero;
- d) formulari di trasporto dei rifiuti succitati, con riepilogo sintetico degli stessi e dei quantitativi smaltiti e recuperati;
- e) documentazione analitica relativa all'intervento;
- f) ogni altra documentazione ritenuta utile.

2. Entro 60 giorni dalla richiesta presentata ai sensi del precedente comma, la Provincia rilascia la Certificazione di completamento degli interventi previsti dai progetti di bonifica delle aree inquinate.

ARTICOLO 62 - (Approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli interventi in un'area compresa nel territorio di più Comuni)

1. Può richiedere l'approvazione dei progetti e la relativa autorizzazione alla realizzazione degli interventi in un'area compresa nel territorio di più Comuni:

- a) chiunque cagiona anche in maniera accidentale il superamento dei limiti di legge, ovvero cagiona un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti;
- b) i Comuni interessati, qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili;

2. A tal fine si dovrà presentare alla Regione apposita richiesta di autorizzazione.

ARTICOLO 63 - (Sistema sanzionatorio)

1. Chiunque cagiona l'inquinamento o un pericolo concreto (oggettivo) ed attuale di inquinamento viene punito dalla sanzione penale prevista dall'art. 51-bis del DLgs. 22/97 qualora non provveda a proprie spese alla bonifica.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

ARTICOLO 64 - (Intervento nel procedimento)

Hanno facoltà di intervenire nel procedimento i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre effetti diretti, o altre persone dagli stessi formalmente delegati.

Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio, dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

I soggetti di cui ai precedenti commi hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento nonché di presentare memorie scritte e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare, ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento stesso.

In accoglimento di osservazione e proposte presentate ai sensi del comma precedente, l'Amministrazione può concludere, senza pregiudizio dei diritti di terzi ed in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale.

ARTICOLO 65 - (Accesso ai documenti amministrativi)

Il diritto di accesso è disciplinato dalla Legge n. 241 del 1990 e dall'apposito Regolamento Provinciale "Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso e di informazione del cittadino" (Deliberazione di Consiglio Provinciale n° 109 del 06/12/1997).

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 66 - (Osservanza di altre disposizioni legislative)

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si rimanda alle leggi nazionali e regionali vigenti in materia di rifiuti.

ARTICOLO 67 - (Approvazione ed efficacia del presente Regolamento)

1. Il presente Regolamento dopo l'approvazione del competente organo di governo della Provincia, viene pubblicato, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, mediante affissione All'albo Pretorio della Provincia per 15 giorni consecutivi.

2. Il Regolamento Provinciale per la Gestione dei Rifiuti diventa efficace al termine della sua pubblicazione all'Albo Pretorio e si applica per le domande di autorizzazione e/o le comunicazioni pervenute all'Amministrazione Provinciale di Viterbo dopo la sua entrata in vigore.

3. Ogni eventuale disposizione emanata dalla Provincia contraria o incompatibile con il presente Regolamento si deve intendere abrogata.

ARTICOLO 68 - (Pubblicità del Regolamento)

1. Al presente Regolamento, a norma dell'articolo 26 della legge 7 agosto 1990 n° 241, verrà data massima pubblicità.

2. Una copia del presente Regolamento sarà a disposizione presso l'Amministrazione Provinciale. Il regolamento sarà inoltre pubblicato sul sito web della Provincia di Viterbo all'indirizzo www.provincia.vt.it e periodicamente, attraverso le forme ritenute opportune, verranno ricordati ai cittadini i principali obblighi comportamentali.

ARTICOLO 69 - (Verifica e revisioni del Regolamento)

Al fine di rendere il presente Regolamento sempre attuale ed in linea con la normativa vigente, entro il 30 gennaio di ciascun anno solare verrà effettuata una verifica del presente testo al fine di apportare le eventuali variazioni ed integrazioni da sottoporre all'approvazione del competente organo di governo della Provincia.

ARTICOLO 70 - (Competenza e giurisdizione)

In attuazione al disposto dell'articolo N. 104, secondo comma, del DPR 24 luglio 1977 N. 616 e dell'articolo N. 20 del Decreto Legislativo N. 22/97, le Province sono preposte al controllo della gestione dei rifiuti.

Ai sensi dell'articolo N. 55 del Decreto Legislativo N. 22/97 all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniaria previste dal presente Regolamento provvede la Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni conseguenti all'abbandono o al deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo e all'immissione di rifiuti nelle acque superficiali o sotterranee, al conferimento di imballaggi terziari al servizio pubblico di raccolta rifiuti urbani (a partire dal 01.01.1998) e al mancato conferimento di beni durevoli che abbiano esaurito la loro utilità a soggetti autorizzati per le quali è competente il Comune.

Rimangono valide le competenze della Polizia Municipale, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti oltre che della vigilanza igienico-sanitaria svolta dai competenti servizi delle UU.SS.LL., ai sensi della legislazione regionale in materia.



PROVINCIA DI VITERBO

ASSESSORATO AMBIENTE

SETTORE VII TUTELA SUOLO E INQUINAMENTO ATMOSFERICO

REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

ALLEGATO 1

MODELLI

A cura di:

Ing. A. Riccardi
Dott. L. Lanzetti
Ing. C. Paola

Il Responsabile del Servizio

Ing. E. Dello Vicario

Coordinamento:

Dott. Mara Ciambella

Hanno collaborato:

Dott. G. Calderini
Dott. G. Conti
Dott.ssa M. I. Guancini
Dott.ssa L. Modonesi
Sig. A. Cioccolini

MARZO 2003

O
B
R
E
T
I
V

E
L
V
I
C
N
I
V
O
R
P

E
N
O
I
Z
V
R
L
S
I
N
I
M
V

SCHEMA DI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA UTILIZZAZIONE IN AGRICOLTURA DEI FANGHI
AI SENSI DEL D.LGS. 99/92

Marca
da bollo
vigente

Alla PROVINCIA DI VITERBO
ASSESSORATO AMBIENTE
Ufficio Gestione Rifiuti
Via Saffi, 49
01100 Viterbo (VT)

e.p.c al Sindaco del Comune
di _____

OGGETTO: Domanda di autorizzazione alla utilizzazione in agricoltura dei fanghi - D. Lgs. 99/92.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il ____ / ____ / ____ e residente
in _____, Via _____ n° ____ CAP
_____, C.F. _____ tel _____ / _____,
in qualità di _____ dell'Azienda Agricola
_____ con sede legale nel Comune di _____
Località _____ P. IVA _____

CHIEDE

- ☐ l'autorizzazione
☐ rinnovo dell'autorizzazione
☐ la modifica dell'autorizzazione precedente n. _____ del _____
☐ voltura dell'autorizzazione n. _____ del _____

ai sensi dell'art.9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n.99, all'utilizzo dei fanghi, prodotti dagli impianti di
depurazione di acque reflue (urbane e industriali) di _____ via
_____ generati dal processo depurativo a (*)
_____ nella propria attività agricola.

DICHIARA

O
B
R
E
L
I
A

E
T
V
I
C
N
I
A
O
R
d

E
N
O
I
Z
V
R
L
S
I
N
I
M
M
V

- Che l'utilizzo dei fanghi sui suoli sotto indicati non comporta effetti nocivi ai suoli stessi, alla vegetazione, agli animali e all'uomo, ma è teso alla valorizzazione della produzione agricola e che verranno utilizzati fanghi con caratteristiche conformi all'allegato I B D.Lgs 27/01/1992 n° 99;
- che il terreno disponibile come da atto _____ (**) contratto repertorio n. _____ del _____ allegato alla presente, sul quale verranno utilizzati i fanghi è distinto (come da visure NCT allegate alla presente) al N.C.T. al:
 - o Foglio/i: _____
 - o Particelle: _____
 - o di superficie complessiva di ettari: _____
- che sui terreni suddetti sono state eseguite analisi, come dagli allegati referti, e gli stessi presentano caratteristiche conformi ai limiti di cui all'allegato I A al D.Lgs. 99/92;
- che la quantità di fanghi che saranno utilizzati sarà inferiore a quella contenuta nell' Atto Autorizzativo;
- di essere a conoscenza che i fanghi non possono essere applicati su terreni aventi le seguenti caratteristiche:
 - a) terreni allagati, soggetti ad esondazioni e/o inondazioni naturali; acquitrinosi o con falda acquifera affiorante, o con frane in atto;
 - b) con pendii maggiori del 15%, limitatamente ai fanghi con un contenuto in sostanza secca inferiore al 30%; con pH minore di 5;
 - c) con capacità di scambio cationico (c.s.c.) minore di 8 meg/100 gr;
 - d) destinati a pascolo, a prato-pascolo, a foraggiere, anche in consociazione con altre colture, nelle cinque settimane che precedono il pascolo o la raccolta di foraggio;
 - e) destinati all'orticoltura e alla frutticoltura i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, nei dieci mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
 - f) terreni in cui è in atto una coltura ad eccezione delle colture arboree;
 - g) quando sia stata comunque accertata l'esistenza di un pericolo per la salute degli uomini e/o degli animali e/ o per la salvaguardia dell' ambiente;
- di essere a conoscenza che è vietata l' applicazione di fanghi liquidi con la tecnica della irrigazione a pioggia sia per i fanghi tal quali che per quelli diluiti con acqua;
- che i fanghi sono trattati in modo da ridurre in maniera rilevante il loro potere fermentescibile e gli inconvenienti sanitari della loro utilizzazione.
- che fanghi verranno stoccati presso (barrare la voce che interessa):
 - ☐ l'azienda utilizzatrice (come da relazione tecnica allegata)
 - ☐ l'azienda produttrice;

☐ impianto sito in _____ via
_____ della Ditta
_____ iscritta all'albo
nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti, provvisto, ai sensi del D.Lgs
22/97, di autorizzazione n. _____ del _____ rilasciata da

Si allega la seguente documentazione tecnica in duplice originale:

- a) Relazione tecnica in duplice copia originale, timbrata e firmata da tecnico abilitato (con timbro e firma in originale) e controfirmata dal soggetto utilizzatore, contenente:
- la descrizione tipologica dei fanghi da utilizzare, con riferimento a quelle previste dal d.lgs. 99/92;
 - ubicazione e descrizione degli impianti di stoccaggio dei fanghi, completi di planimetria e sezioni in adeguata scala dei manufatti di stoccaggio e dei sistemi di raccolta ed accumulo e/o depurazione dei reflui di percolazione dei fanghi e delle eventuali acque meteoriche raccolte dalle aree di stoccaggio dei fanghi (se lo stoccaggio viene effettuato all'aperto); nel caso in cui le operazioni di stoccaggio vengano effettuate presso l'utilizzatore dei fanghi, tale descrizione deve contenere apposita dichiarazione che attesti l'avvenuta verifica che l'impianto di stoccaggio è dimensionato funzionalmente alle esigenze colturali dell'azienda;
 - modalità di trasporto, soggetti che lo effettuano e caratteristiche dei mezzi impiegati per la distribuzione dei fanghi. Dovrà essere allegato il decreto di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti per la ditta incaricata del trasporto dei fanghi dal luogo di produzione al luogo di smaltimento o di stoccaggio ovvero, nel caso in cui non sia richiesta l'autorizzazione al trasporto perché i fanghi sono trasportati in proprio dallo stesso produttore, l'indicazione del mezzo o degli automezzi utilizzati (marca, tipo, caratteristiche tecniche);
 - caratteristiche dei mezzi impiegati per la distribuzione dei fanghi;
descrizione della modalità di accettazione, di controllo e registrazione dei fanghi presso l'azienda agricola.
- b) Relazione agronomica in duplice copia originale, timbrata e firmata da tecnico abilitato (con timbro e firma in originale) e controfirmata dal soggetto utilizzatore, contenente:
- Piano di utilizzazione di durata triennale, sottoscritto per accettazione dai proprietari o conduttori dei terreni interessati, nel quale verranno indicate per ogni appezzamento:
 - ☐ descrizione delle colture in atto e di quelle previste dopo l'utilizzo dei fanghi;
 - ☐ la situazione rispetto agli strumenti urbanistici ed altri eventuali vincoli, corredata da idonea documentazione cartografica;
 - ☐ i certificati analitici dei terreni, redatti secondo le indicazioni contenute nell'allegato IIA del d.lgs. 99/92; tale certificazione deve contenere la dichiarazione di conformità del campionamento in merito a quanto stabilito dal decreto negli allegati IA e IIA del D. Lgs 99/92.
 - ☐ le colture interessate e le relative superfici; l'ordinamento colturale ed i fabbisogni nutrizionali delle specie coltivate;
 - ☐ la quantità dei fanghi da distribuire, con particolare riferimento alle concentrazioni di azoto ed alle quantità di azoto, fosforo e potassio che verrebbero apportate con l'utilizzazione dei fanghi ed alla valutazione del bilancio dell'azoto.
 - Ogni anno dovrà essere presentata alla Provincia di Viterbo – Settore Difesa Suolo, una relazione sullo stato di attuazione del Piano di utilizzazione, redatta sulla base del Registro di cui all'art. 15 del d.lgs. 99/92.

- Relazione geologica ed idrogeologica in duplice copia originale, timbrata e firmata da tecnico abilitato (con timbro e firma in originale) e controfirmata dal soggetto utilizzatore, contenente:
 - lo studio geologico generale riguardante la geologia, la geomorfologia, la posizione della falda, la permeabilità dei terreni, le aree soggette ad allagamento e/o esondazioni e le aree instabili.
 - cartografie in scala adeguata descrittive della geologia, della geomorfologia, della idrogeologia e delle acclività.
 - la documentazione cartografica in idonea scala, estesa per una distanza di almeno 100 m dal perimetro delle particelle utilizzate per lo spandimento, attestante la distanza minima da laghi e corsi d'acqua, strade statali e/o provinciali, abitazioni e centri abitati, pozzi di captazione di acque, evidenziando quelli ad uso potabile;
 - la dichiarazione da cui si evinca che i terreni oggetto di spandimento non sono allagati, soggetti ad esondazioni e/o inondazioni naturali, acquitrinosi o con falda acquifera affiorante, con frane in atto e che gli eventuali pendii non siano maggiori del 15%;
- c) Stralcio/i Carta Tecnica Regionale 1:10.000 con l'individuazione del perimetro delle aree interessate per l'utilizzo dei fanghi e del centro aziendale.
- d) Stralcio/i mappa catastale con l'indicazione delle particelle sulle quali si intende applicare i fanghi;
- e) Titolo di disponibilità dei terreni in copia originale o autenticata nei modi di legge del soggetto destinatario dell'autorizzazione, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà tesa a dimostrare la disponibilità dei terreni destinati allo spandimento,.
- f) Visure catastali, con data non superiore a 90 gg, dei terreni utilizzati per l'utilizzo dei fanghi in agricoltura.
- g) Per i terreni non di proprietà dell'azienda agricola ma utilizzati nella pratica agronomica dovrà essere rilasciato il consenso allo spandimento dal titolare dei terreni; tale dichiarazione dovrà essere prodotta in originale e con firma autenticata.
- h) Attestazione di versamento di 258,23 € sul c/c n. 12602017 intestato alla Provincia di Viterbo Assessorato Ambiente, avendo cura di riportare nella causale del versamento "Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi in agricoltura – D.Lgs. 99/92".
- i) Certificato C.C.I.A.A. con dicitura antimafia o certificazione sostitutiva.

- l) altro: _____
- m) altro: _____

Luogo e data, _____

timbro e firma del titolare/legale rappresentante dell'impresa

N.B. La dichiarazione deve:

- a) essere sottoscritta in maniera leggibile dal legale rappresentante;
- b) avere allegata una fotocopia del documento di identità del legale rappresentante con firma in originale.

(*) Indicare tipologia d'impianto
 (**) affitto, comodato d'uso, altro

SCHEMA DI COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 31, 32 E 33 DEL D.LGS. N. 22 DEL 05/02/97 (in duplice copia)

Alia PROVINCIA DI VITERBO
ASSESSORATO AMBIENTE
Ufficio Gestione Rifiuti
Via Saffi, 49
01100 Viterbo (VT)

OGGETTO: Artt. 31÷33 del D.Lgs. 22/97 - Operazione di recupero di rifiuti non pericolosi e effettivamente destinati al riutilizzo.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il ___ / ___ / ___ e residente in _____, Via _____ n° ___ CAP _____, tel _____ / _____ in qualità di legale rappresentante della Ditta _____ con sede legale in _____ e ubicazione impianto nel Comune di _____ Via _____ n° _____

COMUNICA

ai sensi degli artt. 31÷33 del D. LGS. 22/97, D.M 5/02/98 e L.R. n° 27 del 9/7/98, art. 5 lettera e) ed art. 20, di attivare le operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi di cui alle tipologie _____ della suddetta normativa e della Direttiva 09/04/02 del Ministero dell'Ambiente e meglio individuati nelle schede tecniche allegate, decorsi 90 giorni dal ricevimento della presente;

DICHIARA

che le attività oggetto della presente comunicazione sono conformi a quanto indicato negli artt. 6 e 7 del DM 05/02/98 e che la quantità annua di rifiuti trattati pari a tonnellate _____ rientra nella classe _____ del DM 350/98;

Il sottoscritto si impegna inoltre:

- ad effettuare le operazioni indicate in oggetto nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel D. Lgs. 22/97 e successive modificazioni e integrazioni, nella normativa tecnica vigente e nelle vigenti leggi sulla tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente;
- a rispettare tutti gli adempimenti e disposizioni previsti dalla vigente disciplina in materia di rifiuti. In particolare l'obbligo di dichiarazione annuale in materia ambientale (M.U.D.) e di tenuta del registro di carico e scarico, rispettivamente agli artt. 11 e 12 del D. Lgs 22/97, DM n° 148 del 01/04/98 e DM n° 145 del 01/04/98;
- a rinnovare la presente comunicazione ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero;
- a versare alla Provincia di Viterbo, per la tenuta del registro e per i controlli periodici di competenza, il diritto di iscrizione annuale, di cui all'art. 31, comma 5 del D. Lgs 05/02/97 n° 22, Decreto Ministeriale n° 350/98, sul c.c.p. n° 12602017, intestato ad "Amministrazione Provinciale di Viterbo – Assessorato Ambiente – Ufficio Gestione Rifiuti";

- a dimostrare qualora richiesto, il possesso dei requisiti per la gestione dei rifiuti in relazione a quanto definito dalla normativa tecnica.

Allega alla presente (in duplice copia):

- descrizione dell'impianto contenente:
 - a) Caratteristiche tecniche delle strutture e dei macchinari presenti
 - b) indicazione della potenzialità annua dell'impianto per l'attività di recupero e per quella di messa in riserva (espressa in t/a),
 - c) diagramma di flusso (schema a blocchi) della movimentazione dei rifiuti.
- Individuazione dell'impianto su Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000
- Planimetria Catastale in scala 1:2000 formato A3
- Pianta dell'insediamento in scala 1:100 – 1:200 con indicazione delle varie destinazioni d'uso, la localizzazione delle attrezzature e dei macchinari, distinguendo tra le aree di messa in riserva e di attività di recupero e quelle destinate alle materie prime e al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti. Precisandone il tipo di pavimentazione
- certificato iscrizione C.C.I.A.A. con dicitura antimafia o certificazione sostitutiva
- titolo di disponibilità dell'immobile o del sito che ospita l'impianto (atto notarile..);
- autocertificazione dei requisiti soggettivi prevista dall'art. 10 del D.M.A. 05/02/98 (modello 6);
- n. ____ schede tecniche (una per tipologia di rifiuto) da cui risultino le caratteristiche previste dagli artt. 31+33 del D.Lgs. n. 22 del 05/02/97 e successive modifiche e integrazioni (mod 4 e 5);
- attestazione originale del versamento dei diritti d'iscrizione previsto dal DM 350/98, valutato in relazione alle attività e alle quantità dei rifiuti presunti espressi in ton/anno, da effettuare sul c/c n. 12602017 intestato a Provincia di Viterbo- Assessorato Ambiente ufficio Gestione Rifiuti- via A. Saffi, 49 con la seguente causale:
 - 1. denominazione e sede legale del richiedente;
 - 2. attività per la quale è stata effettuata la comunicazione e relativa classe;
 - 3. partita IVA e codice fiscale;
- qualora trattasi di operazioni di recupero ambientale (R10), copia del progetto che disciplina tale attività approvato dal Comune territorialmente competente (secondo quanto stabilito dall'art. 5 del DM 05/02/98).

Luogo e data, _____

timbro e firma del titolare/legale rappresentante dell'impresa

N.B. La dichiarazione deve:

- a) essere sottoscritta in maniera leggibile dal legale rappresentante;
- b) avere sottoscrizione autenticata o allegata una fotocopia del documento di identità del legale rappresentante con firma in originale ;
- c) Si rammenta che la dichiarazione mendace è punita con la sanzione prevista dall'art. 483 del Codice Penale.

SCHEMA DI COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 31, 32 E 33 DEL D.LGS.
N. 22 DEL 05/02/97 (in duplice copia)

Alla PROVINCIA DI VITERBO
ASSESSORATO AMBIENTE
Ufficio Gestione Rifiuti
Via Saffi, 49
01100 Viterbo (VT)

OGGETTO: Artt. 31÷33 del D.Lgs. 22/97 - Operazione di recupero di rifiuti pericolosi e effettivamente destinati al riutilizzo.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il ___ / ___ / ___ e residente in _____, Via _____ n° ___ CAP _____, tel _____ / _____ in qualità di legale rappresentante della Ditta _____ con sede legale e ubicazione impianto nel Comune di _____ Via _____ n° _____

COMUNICA

ai sensi degli artt. 31÷33 del D. LGS. 22/97, L.R. n° 27 del 9/7/98, art. 5 lettera e) ed art. 20 e D.M. 161 del 12/06/02 di attivare le operazioni di recupero dei rifiuti pericolosi di cui alle tipologie _____ della suddetta normativa e meglio individuati nelle schede tecniche allegate, decorsi 90 giorni dal ricevimento della presente;

DICHIARA

che le attività oggetto della presente comunicazione rispettano le norme tecniche stabilite dal regolamento di cui al D.M. 12/06/02 e che la quantità annua di rifiuti trattati pari a tonnellate _____ rientra nella classe _____ del DM 350/98;

Che l'impianto dove viene effettuato il recupero dei rifiuti pericolosi di cui al D.M.161 del 12 giugno 2002 è autorizzato ai sensi del D.P.R. 24 MAGGIO 1988 e dalle altre disposizioni che regolano la costruzione e l'esercizio di impianti industriali.

Il sottoscritto si impegna inoltre:

- ad effettuare le operazioni indicate in oggetto nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel D. Lgs. 22/97 e successive modificazioni e integrazioni, nella normativa tecnica vigente e nelle vigenti leggi sulla tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente;
- a rispettare tutti gli adempimenti e disposizioni previsti dalla vigente disciplina in materia di rifiuti. In particolare l'obbligo di dichiarazione annuale in materia ambientale (M.U.D.) e di tenuta del registro di carico e scarico, rispettivamente agli artt. 11 e 12 del D. Lgs 22/97, DM n° 148 del 01/04/98 e DM n° 145 del 01/04/98;
- a rinnovare la presente comunicazione ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero;

- a versare alla Provincia di Viterbo, per la tenuta del registro e per i controlli periodici di competenza, il diritto di iscrizione annuale, di cui all'art. 31, comma 5 del D. Lgs 05/02/97 n° 22, Decreto Ministeriale n° 350/98, sul c.c.p. n° 12602017, intestato ad "Amministrazione Provinciale di Viterbo – Assessorato Ambiente – Ufficio Gestione Rifiuti";
- a dimostrare qualora richiesto, il possesso dei requisiti per la gestione dei rifiuti in relazione a quanto definito dalla normativa tecnica.

Allega alla presente (in duplice copia):

- descrizione dell'impianto contenente:
 - d) Caratteristiche tecniche delle strutture e dei macchinari presenti
 - e) indicazione della potenzialità annua dell'impianto per l'attività di recupero e per quella di messa in riserva (espressa in t/a),
 - f) diagramma di flusso (schema a blocchi) della movimentazione dei rifiuti.
- Individuazione dell'impianto su Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000
- Planimetria Catastale in scala 1:2000 formato A3
- Pianta dell'insediamento in scala 1:100 – 1:200 con indicazione delle varie destinazioni d'uso, la localizzazione delle attrezzature e dei macchinari, distinguendo tra le aree di messa in riserva e di attività di recupero e quelle destinate alle materie prime e al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti. Precisandone il tipo di pavimentazione
- Autocertificazione attestante che l'impianto di recupero dei rifiuti è stato costruito sulla base di un progetto approvato e che è stato autorizzato ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 e che in ogni caso è provvisto degli atti autorizzativi previsti dalle altre disposizioni che regolano la costruzione e l'esercizio di impianti industriali, come disposto dal D.M. 161/2002;
- certificato iscrizione C.C.I.A.A. con dicitura antimafia o certificazione sostitutiva
- titolo di disponibilità dell'immobile o del sito che ospita l'impianto (atto notarile..);
- autocertificazione circa il possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 10 del D.M.A. 05/02/98 (modello 6);
- n. ____ schede tecniche (una per tipologia di rifiuto) da cui risultino le caratteristiche previste dagli artt. 31+33 del D.Lgs. n. 22 del 05/02/97 e successive modifiche e integrazioni (mod 4 e 5);
- attestazione originale del versamento dei diritti d'iscrizione previsto dal DM 350/98, valutato in relazione alle attività e alle quantità dei rifiuti presunti espressi in ton/anno, da effettuare sul c/c n. 12602017 intestato a Provincia di Viterbo- Assessorato Ambiente ufficio Gestione Rifiuti- via A. Saffi, 49 con la seguente causale:
 - 4. denominazione e sede legale del richiedente;
 - 5. attività per la quale è stata effettuata la comunicazione e relativa classe;
 - 6. partita IVA e codice fiscale;
- qualora trattasi di operazioni di recupero ambientale (R10), copia del progetto che disciplina tale attività approvato dal Comune territorialmente competente (secondo quanto stabilito dall'art. 5 del DM 05/02/98).

Luogo e data, _____

timbro e firma del titolare/legale rappresentante dell'impresa

N.B. La dichiarazione deve:

- a) essere sottoscritta in maniera leggibile dal legale rappresentante;
- b) avere allegata una fotocopia del documento di identità del legale rappresentante con firma in originale;
- c) si rammenta che la dichiarazione mendace è punita con la sanzione prevista dall'art. 483 del Codice Penale.

**OPERAZIONE DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI E EFFETTIVAMENTE DESTINATI
AL RIUTILIZZO.**

SCHEDA TECNICA N. _____

1) DESCRIZIONE DEL RIFIUTO

A) TIPOLOGIA _____

CODICE C.E.R. _____

DI CUI AL D.M. 05/02/98 E ALLA DIRETTIVA M.A.09/04/02.

B) STATO FISICO (SOLIDO, LIQUIDO, POLVERULENTO ECC.) _____

C) PROVENIENZA (specifica attività produttiva, di servizio o di consumo di provenienza del rifiuto)

D) NOMINATIVO DELLA/E DITTA/E CHE CONFERISCONO

E) COMPOSIZIONE CHIMICA ANALITICA (allegare copia analisi con, ove richiesto, test di cessione)

**F) DETTAGLIATA DESCRIZIONE DELL' ATTIVITA' DI RECUPERO CHE SI INTENDE INIZIARE, CON
RIFERIMENTO AI PUNTI ELENCATI NEL D.M. 05/02/98.**

**2) DESCRIZIONE DEL SITO OVE AVVENGONO LE OPERAZIONI DI STOCCAGGIO,
TRATTAMENTO E/O RECUPERO.**

A) SEDE: COMUNE _____
VIA/LOCALITA' _____
PRESSO _____
RIFERIMENTO N.C.T.: FOGLIO _____ PART. _____

**B) DESCRIZIONE DELL'AREA OVE SI INTENDE INTRAPRENDERE L'ATTIVITA' DI RECUPERO
(specificare se trattasi di capannone, tettoia, terreno scoperto, ecc.)**

<input type="checkbox"/> Area coperta mq _____	<input type="checkbox"/> Area recintata mq _____
<input type="checkbox"/> Locale coperto mq _____	<input type="checkbox"/> Tettoia mq _____
<input type="checkbox"/> Capannone mq _____	<input type="checkbox"/> Magazzino mq _____

☐ Altro _____
Descrizione _____

C) DESCRIZIONE PAVIMENTAZIONE DELL'AREA

- ☐ asfalto ☐ cemento
☐ materiali impermeabili ☐ materiali impermeabili con raccolta effluenti
☐ Altro _____

Descrizione _____

D) TIPOLOGIA DI RECINZIONE NELLA SEDE OPERATIVA

E) DESCRIZIONE PRECISA DELLE MODALITÀ DI STOCCAGGIO DEI RESIDUI, INDICANDO NATURA E CARATTERISTICHE DEGLI EVENTUALI CONTENITORI E DEGLI ACCORGIMENTI TECNICI UTILIZZATI A PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

- ☐ Sacchi/big bags ☐ Cumuli * ☐ Pallets
☐ Vasche/serbatoi fuori terra ☐ Vasche/serbatoi interrati ☐ Fusti

* in caso di stoccaggio in cumuli deve essere indicata la relativa altezza che dovrà essere comunque inferiore all'altezza della recinzione: _____

☐ Altro _____
Descrizione _____

F) QUANTITATIVO MASSIMO DI RIFIUTI MESSI IN RISERVA, ESPRESSO IN TONNELLATE O IN METRI CUBI, RIFERITA ALLA CAPACITÀ MASSIMA DI STOCCAGGIO DELL'IMPIANTO.

G) QUANTITATIVO ANNUO DI RIFIUTI AVVIATI AL RECUPERO, DOPO LA MESSA IN RISERVA, AL NETTO DELLE MATERIE PRIME IMPIEGATE.

H) TEMPO DI MESSA IN RISERVA PREVISTO, DAL MOMENTO DELLA PRESA IN CARICO DEI RESIDUI, PRIMA DELL'INIZIO DELLE OPERAZIONI DI RECUPERO OVVERO DI CESSIONE A TERZI

3) DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI DI RECUPERO

A) ATTIVITÀ POSTA IN ESSERE PRESSO LA SEDE SOPRA INDICATA (barrare la casella):

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> messa in riserva | <input type="checkbox"/> adeguamento volumetrico |
| <input type="checkbox"/> cernita e/o selezione
(separazione, compressione, macinazione) | |
| <input type="checkbox"/> miscelazione | <input type="checkbox"/> filtrazione/centrifugazione |
| <input type="checkbox"/> rigenerazione fisico/chimica | <input type="checkbox"/> distillazione |
| <input type="checkbox"/> lavaggio | <input type="checkbox"/> essiccamento |
| <input type="checkbox"/> pirotrattamento | <input type="checkbox"/> disidratazione/essiccazione |
| <input type="checkbox"/> devulcanizzazione | <input type="checkbox"/> recupero olio |
| <input type="checkbox"/> Altro _____ | |

B) DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE OPERAZIONI CUI SONO SOTTOPOSTI I RESIDUI AL FINE DEL RECUPERO CON INDICAZIONE DEI MEZZI E DEGLI IMPIANTI UTILIZZATI

C) TEMPO DI MESSA IN RISERVA PREVISTO DAL MOMENTO DELLA PRESA IN CARICO DEI RIFIUTI, PRIMA DELL'INIZIO DELLE OPERAZIONI DI TRATTAMENTO OVVERO DI CESSIONE A TERZI.

D) PRECISARE SE I RESIDUI VENGONO RIUTILIZZATI DIRETTAMENTE NEL SITO O VENGONO AFFIDATI A TERZI. QUALORA I RESIDUI, DOPO LE OPERAZIONI DI TRATTAMENTO, NON VENGANO RIUTILIZZATI DIRETTAMENTE NEL SITO O DAL SOGGETTO DICHIARANTE, INDICARE I DESTINATARI CUI GLI STESSI VENGONO CONFERITI PER LE OPERAZIONI DI RECUPERO FINALE NONCHE' COPIA DELLE AUTORIZZAZIONI E/O COMUNICAZIONI RELATIVE.

Nel caso in cui vengano affidati a terzi, indicare:

Soggetto (Ditta/Ente) cui vengono conferiti i residui dopo le operazioni preliminari di trattamento ai fini del riutilizzo:

Via _____ Comune _____ (Prov. _____)
tel. _____ fax _____

Indicazione della persona fisica responsabile della ditta/Ente destinatari:

Nome _____ Cognome _____
residente nel Comune di _____ (Prov. _____) via _____

Indicazione delle autorizzazioni e/o comunicazioni effettuate dal soggetto di cui sopra, relative alle operazioni di riutilizzo dei rifiuti

E) INDICARE I VALORI DI EMISSIONE AUTORIZZATI PER L'IMPIANTO DI RECUPERO (comprese le strutture adibite alla messa in riserva convogliate o tecnicamente convogliabili) ESPRESSI IN CONCENTRAZIONE E IN FLUSSO DI MASSA (tenendo conto dell'eventuale tenore volumetrico di O₂ e di vapor d'acqua)

F) NEI CASI DI CUI ALL'ART. 33, COMMA 7, DEL D.L.VO 22/97, INDICARE I VALORI DI EMISSIONE PREVISTI PER L'IMPIANTO DI RECUPERO (comprese le strutture adibite alla messa in riserva convogliate o tecnicamente convogliabili) ESPRESSI IN CONCENTRAZIONE E IN FLUSSO DI MASSA (tenendo conto dell'eventuale tenore volumetrico di O₂ e di vapor d'acqua)

4) DESCRIZIONE DEL PRODOTTO OTTENUTO E DELLA SUA DESTINAZIONE

A) CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE DELLE MATERIE PRIME E DELLE MATERIE PRIME SECONDARIE E/O DEL PRODOTTO OTTENUTO DALLE OPERAZIONI DI RECUPERO

B) DESTINAZIONE DELLE MATERIE PRIME E/O DEL PRODOTTO OTTENUTO

C) IN CASO DI RECUPERO RIFIUTI PER RILEVATI, SOTTOFONDI STRADALI E/O RIPRISTINI AMBIENTALI, INDICARE FOGLIO E MAPPALE DEL SITO INTERESSATO, TRASMETTERE (ALLEGANDOLO ALLA PRESENTE SCHEDA TECNICA) L'ATTO CHE ATTESTI L'EFFETTIVA E LEGITTIMA DISPONIBILITA' DEL SITO, IL CONSENSO ESPRESSO DEL PROPRIETARIO, COPIA DELLE AUTORIZZAZIONI E/O CONCESSIONI EDILIZIE (OVE NECESSARIO) NONCHE' I VOLUMI UTILIZZABILI. IN OGNI CASO DOVRA' ESSERE TRASMESSA LA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELL'ART. 5 DEL D.M. 05/02/98 NONCHE' DI QUELLE SPECIFICHE INDICATE NELL'ALLEGATO 1, SUBALLEGATO 1 DEL CITATO DECRETO.

Comune _____ via – località _____

foglio/i N.C.T. nr. _____

mappale/i _____

IN CASO NON SIANO INDIVIDUATI AL MOMENTO DELLA COMUNICAZIONE I SITI NEI QUALI VERRANNO EFFETTUATE LE OPERAZIONI DI RECUPERO SI DARA' NOTIZIA ALLA PROVINCIA ALMENO 15 GG PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI.

DATA

FIRMA (leggibile)

N.B.:

- la presente scheda deve essere compilata in ogni sua parte e deve essere riferita ad una singola tipologia di rifiuto da recuperare. In caso di più' sedi operative, deve essere compilata una scheda per ciascuna di esse;
- Nel caso di utilizzo di apparecchiature o di adozione di specifiche soluzioni tecniche per operazioni di messa in riserva e/o riutilizzo del residuo, devono essere trasmessi anche relazioni, progetti, disegni ecc. necessari per la valutazione complessiva della pratica.
- I competenti uffici si riservano, in ogni caso, di richiedere eventuali chiarimenti ed integrazioni alla documentazione trasmessa.

OPERAZIONE DI RECUPERO DI RIFIUTI PERICOLOSI E EFFETTIVAMENTE DESTINATI AL
RIUTILIZZO.

SCHEDA TECNICA N. _____

1) DESCRIZIONE DEL RIFIUTO

A) TIPOLOGIA _____

CODICE C.E.R. _____
DI CUI AL D.M. 12/06/02.

B) STATO FISICO (SOLIDO, LIQUIDO, POLVERULENTO ECC.) _____

C) PROVENIENZA (specifica attività produttiva, di servizio o di consumo di provenienza del rifiuto)

D) NOMINATIVO DELLA/E DITTA/E CHE CONFERISCONO

E) COMPOSIZIONE CHIMICA ANALITICA (allegare copia analisi con, ove richiesto, test di cessione)

**F) DETTAGLIATA DESCRIZIONE DELL' ATTIVITA' DI RECUPERO CHE SI INTENDE INIZIARE, CON
RIFERIMENTO AI PUNTI ELENCATI NEL D.M. 12/06/02.**

**2) DESCRIZIONE DEL SITO OVE AVVENGONO LE OPERAZIONI DI STOCCAGGIO,
TRATTAMENTO E/O RECUPERO.**

A) SEDE: COMUNE _____
VIA/LOCALITA' _____
PRESSO _____
RIFERIMENTO N.C.T.: FOGLIO _____ PART. _____

**B) DESCRIZIONE DELL'AREA OVE SI INTENDE INTRAPRENDERE L'ATTIVITA' DI RECUPERO
(specificare se trattasi di capannone, tettoia, terreno scoperto, ecc.)**

<input type="checkbox"/> Area coperta mq _____	<input type="checkbox"/> Area recintata mq _____
<input type="checkbox"/> Locale coperto mq _____	<input type="checkbox"/> Tettoia mq _____
<input type="checkbox"/> Capannone mq _____	<input type="checkbox"/> Magazzino mq _____

☐ Altro _____
Descrizione _____

C) DESCRIZIONE PAVIMENTAZIONE DELL'AREA

☐ asfalto ☐ cemento
☐ materiali impermeabili ☐ materiali impermeabili con raccolta effluenti
☐ Altro _____
Descrizione _____

D) TIPOLOGIA DI RECINZIONE NELLA SEDE OPERATIVA

E) DESCRIZIONE PRECISA DELLE MODALITÀ DI STOCCAGGIO DEI RESIDUI, INDICANDO NATURA E CARATTERISTICHE DEGLI EVENTUALI CONTENITORI E DEGLI ACCORGIMENTI TECNICI UTILIZZATI A PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

☐ Sacchi/big bags ☐ Cumuli * ☐ Pallets
☐ Vasche/serbatoi fuori terra ☐ Vasche/serbatoi interrati ☐ Fusti
* in caso di stoccaggio in cumuli deve essere indicata la relativa altezza che dovrà essere comunque inferiore all'altezza della recinzione: _____
☐ Altro _____
Descrizione _____

F) QUANTITATIVO MASSIMO DI RIFIUTI MESSI IN RISERVA, ESPRESSO IN TONNELLATE O IN METRI CUBI, RIFERITA ALLA CAPACITÀ MASSIMA DI STOCCAGGIO DELL'IMPIANTO.

G) QUANTITATIVO ANNUO DI RIFIUTI AVVIATI AL RECUPERO, DOPO LA MESSA IN RISERVA, AL NETTO DELLE MATERIE PRIME IMPIEGATE.

H) TEMPO DI MESSA IN RISERVA PREVISTO, DAL MOMENTO DELLA PRESA IN CARICO DEI RESIDUI, PRIMA DELL'INIZIO DELLE OPERAZIONI DI RECUPERO OVVERO DI CESSIONE A TERZI

3) DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI DI RECUPERO

A) ATTIVITÀ POSTA IN ESSERE PRESSO LA SEDE SOPRA INDICATA (barrare la casella):

<input type="checkbox"/> messa in riserva	<input type="checkbox"/> adeguamento volumetrico
<input type="checkbox"/> cernita e/o selezione (separazione, compressione, macinazione)	
<input type="checkbox"/> miscelazione	<input type="checkbox"/> filtrazione/centrifugazione
<input type="checkbox"/> rigenerazione fisico/chimica	<input type="checkbox"/> distillazione
<input type="checkbox"/> lavaggio	<input type="checkbox"/> essiccamento
<input type="checkbox"/> pirotrattamento	<input type="checkbox"/> disidratazione/essiccazione
<input type="checkbox"/> devulcanizzazione	<input type="checkbox"/> recupero olio
<input type="checkbox"/> Altro _____	

B) DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE OPERAZIONI CUI SONO SOTTOPOSTI I RESIDUI AL FINE DEL RECUPERO CON INDICAZIONE DEI MEZZI E DEGLI IMPIANTI UTILIZZATI

C) TEMPO DI MESSA IN RISERVA PREVISTO DAL MOMENTO DELLA PRESA IN CARICO DEI RIFIUTI, PRIMA DELL'INIZIO DELLE OPERAZIONI DI TRATTAMENTO OVVERO DI CESSIONE A TERZI.

D) PRECISARE SE I RESIDUI VENGONO RIUTILIZZATI DIRETTAMENTE NEL SITO O VENGONO AFFIDATI A TERZI. QUALORA I RESIDUI, DOPO LE OPERAZIONI DI TRATTAMENTO, NON VENGANO RIUTILIZZATI DIRETTAMENTE NEL SITO O DAL SOGGETTO DICHIARANTE, INDICARE I DESTINATARI CUI GLI STESSI VENGONO CONFERITI PER LE OPERAZIONI DI RECUPERO FINALE NONCHE' COPIA DELLE AUTORIZZAZIONI E/O COMUNICAZIONI RELATIVE.

Nel caso in cui vengano affidati a terzi, indicare:

Soggetto (Ditta/Ente) cui vengono conferiti i residui dopo le operazioni preliminari di trattamento ai fini del riutilizzo:

Via _____ Comune _____ (Prov. _____)

tel. _____ fax _____

Indicazione della persona fisica responsabile della ditta/Ente destinatari:

Nome _____ Cognome _____

residente nel Comune di _____ (Prov. _____) via _____

Indicazione delle autorizzazioni e/o comunicazioni effettuate dal soggetto di cui sopra, relative alle operazioni di riutilizzo dei rifiuti

E) INDICARE I VALORI DI EMISSIONE AUTORIZZATI PER L'IMPIANTO DI RECUPERO (comprese le strutture adibite alla messa in riserva convogliate o tecnicamente convogliabili) ESPRESSI IN CONCENTRAZIONE E IN FLUSSO DI MASSA (tenendo conto dell'eventuale tenore volumetrico di O₂ e di vapor d'acqua)

F) NEI CASI DI CUI ALL'ART. 33, COMMA 7, DEL D.L.VO 22/97, INDICARE I VALORI DI EMISSIONE PREVISTI PER L'IMPIANTO DI RECUPERO (comprese le strutture adibite alla messa in riserva convogliate o tecnicamente convogliabili) ESPRESSI IN CONCENTRAZIONE E IN FLUSSO DI MASSA (tenendo conto dell'eventuale tenore volumetrico di O₂ e di vapor d'acqua)

4) DESCRIZIONE DEL PRODOTTO OTTENUTO E DELLA SUA DESTINAZIONE

A) CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE DELLE MATERIE PRIME E DELLE MATERIE PRIME SECONDARIE E/O DEL PRODOTTO OTTENUTO DALLE OPERAZIONI DI RECUPERO

B) DESTINAZIONE DELLE MATERIE PRIME E/O DEL PRODOTTO OTTENUTO

DATA

FIRMA (leggibile)

N.B.:

- d) la presente scheda deve essere compilata in ogni sua parte e deve essere riferita ad una singola tipologia di rifiuto da recuperare. In caso di più' sedi operative, deve essere compilata una scheda per ciascuna di esse;
- e) Nel caso di utilizzo di apparecchiature o di adozione di specifiche soluzioni tecniche per operazioni di messa in riserva e/o riutilizzo dei residui, devono essere trasmessi anche relazioni, progetti, disegni ecc. necessari per la valutazione complessiva della pratica.
- f) I competenti uffici si riservano, in ogni caso, di richiedere eventuali chiarimenti ed integrazioni alla documentazione trasmessa.

SCHEMA DI AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI SOGGETTIVI

Alla PROVINCIA DI VITERBO
ASSESSORATO AMBIENTE
Ufficio Gestione Rifiuti
Via Saffi, 49
01100 Viterbo (VT)

OGGETTO: Autocertificazione dei requisiti soggettivi.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il ____ / ____ / ____ e residente
in _____, Via _____ n° ____ CAP _____,
C.F. / P. IVA _____ tel ____ / _____, in qualità di
Rappresentante Legale contro terzi ed in giudizio della Ditta _____
con sede legale nel Comune di _____ Via _____ n° _____

**Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000:**

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00 e consapevole di quanto disposto dall'art. 76 del DPR 445/00 per le dichiarazioni mendaci o per l'esibizione di atti falsi, quanto segue:

- di essere residente nel Comune diCAP.....Prov.....
- di essere cittadino
- che l'impresa sita nel Comune di
..... via/località è iscritta con il n° al
registro delle Imprese tenuto presso il Tribunale di con
il seguente oggetto sociale
per lo svolgimento della seguente attività
- che l'impresa è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di
..... con il seguente numero di iscrizione:.....
- ai sensi della normativa vigente, di non avere in corso procedure fallimentari, di liquidazione, di
cessione attività o di concordato preventivo;
- di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti delle
riabilitazione e della sospensione della pena:
 - a) a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente;
 - b) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro P.A., economia
pubblica, la fede pubblica, patrimonio, ordine pubblico, ovvero per un delitto in materia
tributaria;

- c) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualsiasi delitto non colposo;
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;
- di non essere sottoposto a misure di prevenzione di cui all'art. 3 legge 27/12/56 n.1423 e successive modifiche ed integrazioni;
- di aver rispettato e di impegnarsi a rispettare tutte le norme tecniche ed ambientali del caso;
- di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni relativamente alle sopradette.

Luogo e data, _____

Il Dichiarante

Allegata fotocopia del documento di identità del dichiarante con firma in originale

O
B
R
R
E
T
I
I
A

E
T
V
I
C
N
I
A
O
R
P

E
N
O
I
Z
V
R
T
S
I
N
I
M
V

SCHEMA PER RINNOVO DI COMUNICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 31, 32 E 33 DEL
D.LGS. N. 22 DEL 05/02/97¹

Alla PROVINCIA DI VITERBO
ASSESSORATO AMBIENTE
Ufficio Gestione Rifiuti
Via Saffi, 49
01100 Viterbo (VT)

OGGETTO: Artt. 31+33 del D.Lgs. 22/97 - Operazione di recupero di rifiuti non pericolosi e
effettivamente destinati al riutilizzo. RINNOVO COMUNICAZIONE.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il ____ / ____ / ____ e residente in
_____, Via _____ n° _____
CAP _____, tel _____ / _____ in qualità di legale rappresentante della Ditta
_____ con sede legale e ubicazione impianto nel Comune di
_____ Via _____ n° _____ già iscritta al
Registro Provinciale con il numero _____

RINNOVA

la comunicazione già effettuata ai sensi degli artt. 31, 32 e 33 del D LGS 22/97, D.M 5/02/98 e L.R.
n° 27 del 9/7/98, art. 5 lettera e) ed art. 20, per svolgere le operazioni di recupero dei rifiuti non
pericolosi di cui alle tipologie _____ della suddetta normativa e della
Direttiva 09/04/02 del Ministero dell'Ambiente e meglio individuati nelle schede tecniche allegate;

DICHIARA

che le attività oggetto della presente comunicazione sono conformi a quanto indicato negli artt. 6
e 7 del DM 05/02/98 e che la quantità annua di rifiuti trattati pari a tonnellate _____
rientra nella classe _____ del DM 350/98;

Il sottoscritto si impegna inoltre:

- ad effettuare le operazioni indicate in oggetto nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel D.
Lgs. 22/97 e successive modificazioni e integrazioni, nella normativa tecnica vigente e nelle
vigenti leggi sulla tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente;

¹ Questo modello è utilizzabile dalle imprese che abbiano iniziato l'attività di recupero rifiuti successivamente alla data
del 31 marzo 2003

- a rispettare tutti gli adempimenti e disposizioni previsti dalla vigente disciplina in materia di rifiuti. In particolare l'obbligo di dichiarazione annuale in materia ambientale (M.U.D.) e di tenuta del registro di carico e scarico, rispettivamente agli artt. 11 e 12 del D. Lgs 22/97, DM n° 148 del 01/04/98 e DM n° 145 del 01/04/98;
- a rinnovare la presente comunicazione ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero;
- a versare alla Provincia di Viterbo, per la tenuta del registro e per i controlli periodici di competenza, il diritto di iscrizione annuale, di cui all'art. 31, comma 5 del D. Lgs 05/02/97 n° 22, Decreto Ministeriale n° 350/98, sul c.c.p. n° 12602017, intestato ad "Amministrazione Provinciale di Viterbo – Assessorato Ambiente – Ufficio Gestione Rifiuti";
- a dimostrare qualora richiesto, il possesso dei requisiti per la gestione dei rifiuti in relazione a quanto definito dalla normativa tecnica.

Allega alla presente:

- autocertificazione dei requisiti soggettivi prevista dall'art. 10 del D.M.A. 05/02/98;
- Autocertificazione attestante che nulla è variato rispetto alla comunicazione e alla documentazione allegata alla comunicazione iniziale (modello 2, o 3) – (nel caso in cui effettivamente non si siano verificati cambiamenti sostanziali. Altrimenti dovrà presentarsi la documentazione prevista per la comunicazione di inizio attività)

Luogo e data, _____

timbro e firma del titolare/legale rappresentante dell'impresa

N.B. La dichiarazione deve:

- essere sottoscritta in maniera leggibile dal legale rappresentante;
- avere allegata una fotocopia del documento di identità del legale rappresentante con firma in originale;
- si rammenta che la dichiarazione mendace è punita con la sanzione prevista dall'art. 483 del Codice Penale.

SCHEMA PER RINNOVO DI COMUNICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 31, 32 E 33 DEL
D.LGS. N. 22 DEL 05/02/97

Alla PROVINCIA DI VITERBO
ASSESSORATO AMBIENTE
Ufficio Gestione Rifiuti
Via Saffi, 49
01100 Viterbo (VT)

OGGETTO: Artt. 31÷33 del D.Lgs. 22/97 - Operazione di recupero di rifiuti pericolosi e effettivamente destinati al riutilizzo. RINNOVO AUTORIZZAZIONE.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il ___ / ___ / ___ e residente in _____
Via _____ n° _____
CAP _____, tel _____ / _____ in qualità di legale rappresentante della Ditta
_____ con sede legale e ubicazione impianto nel Comune di _____
Via _____ n° _____ già iscritta al
Registro Provinciale con il numero _____

RINNOVA

lla comunicazione già effettuata ai sensi degli artt. 31, 32 e 33 del D. LGS. 22/97 L.R. n° 27 del 9/7/98, art. 5 lettera e) ed art. 20 e D.M. 12/06/02, per svolgere le operazioni di recupero dei rifiuti pericolosi di cui alle tipologie _____ della suddetta normativa e meglio individuati nella relazione tecnica allegata;

DICHIARA

che le attività oggetto della presente comunicazione sono conformi a quanto indicato nel D.M. 12/06/02 e che la quantità annua di rifiuti trattati pari a tonnellate _____ rientra nella classe _____ del DM 350/98;

Il sottoscritto si impegna inoltre:

- ad effettuare le operazioni indicate in oggetto nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel D. Lgs. 22/97 e successive modificazioni e integrazioni, nella normativa tecnica vigente e nelle vigenti leggi sulla tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente;
- a rispettare tutti gli adempimenti e disposizioni previsti dalla vigente disciplina in materia di rifiuti. In particolare l'obbligo di dichiarazione annuale in materia ambientale (M.U.D.) e di tenuta del registro di carico e scarico, rispettivamente agli artt. 11 e 12 del D. Lgs 22/97, DM n° 148 del 01/04/98 e DM n° 145 del 01/04/98;
- a rinnovare la presente comunicazione ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero;

O
B
B
E
L
I
A

E
L
V
I
C
N
I
A
O
R
P

E
N
O
I
Z
V
R
L
S
I
N
I
W
V

- a versare alla Provincia di Viterbo, per la tenuta del registro e per i controlli periodici di competenza, il diritto di iscrizione annuale, di cui all'art. 31, comma 5 del D. Lgs 05/02/97 n° 22, Decreto Ministeriale n° 350/98, sul c.c.p. n° 12602017, intestato ad "Amministrazione Provinciale di Viterbo – Assessorato Ambiente – Ufficio Gestione Rifiuti";
- a dimostrare qualora richiesto, il possesso dei requisiti per la gestione dei rifiuti in relazione a quanto definito dalla normativa tecnica.

Allega alla presente:

- autocertificazione dei requisiti soggettivi prevista dall'art. 10 del D.M.A. 05/02/98;
- Autocertificazione attestante che nulla è variato rispetto alla comunicazione e alla documentazione allegata alla comunicazione iniziale (modello 2, o 3) – (nel caso in cui effettivamente non si siano verificati cambiamenti sostanziali. Altrimenti dovrà presentarsi la documentazione prevista per la comunicazione di inizio attività)

Luogo e data, _____

timbro e firma del titolare/legale rappresentante dell'impresa

N.B. La dichiarazione deve:

- a) essere sottoscritta in maniera leggibile dal legale rappresentante;
- b) avere allegata una fotocopia del documento di identità del legale rappresentante con firma in originale;
- c) si rammenta che la dichiarazione mendace è punita con la sanzione prevista dall'art. 483 del Codice Penale.

SCHEMA DI COMUNICAZIONE DI MODIFICA SOSTANZIALE DI UN'ATTIVITÀ
AI SENSI DEGLI ARTT. 31, 32 E 33 DEL D.LGS. N. 22 DEL 05/02/97

ALLA PROVINCIA DI VITERBO
ASSESSORATO AMBIENTE
Ufficio Gestione Rifiuti
Via Saffi, 49
01100 Viterbo (VT)

OGGETTO: Artt. 31÷33 del D.Lgs. 22/97 - Operazione di recupero di rifiuti non pericolosi e effettivamente destinati al riutilizzo. COMUNICAZIONE DI MODIFICA SOSTANZIALE.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il ___ / ___ / ___ e residente in _____, Via _____ n° _____
CAP _____, tel _____ / _____ in qualità di legale rappresentante della Ditta _____ con sede legale e ubicazione impianto nel Comune di _____ Via _____ n° _____ già iscritta al Registro Provinciale con il numero _____

COMUNICA

ai sensi degli artt. 31÷33 del D. LGS. 22/97, D.M 5/02/98 e L.R. n° 27 del 9/7/98, art. 5 lettera e) ed art. 20, di attivare le operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi di cui alle tipologie _____ della suddetta normativa e della Direttiva 09/04/02 del Ministero dell'Ambiente e meglio individuati nelle schede tecniche allegate, decorsi 90 giorni dal ricevimento della presente;

DICHIARA

che le attività oggetto della presente comunicazione sono conformi a quanto indicato negli artt. 6 e 7 del DM 05/02/98 e che la quantità annua di rifiuti trattati pari a tonnellate _____ rientra nella classe _____ del DM 350/98;

Il sottoscritto si impegna inoltre:

- ad effettuare le operazioni indicate in oggetto nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel D. Lgs. 22/97 e successive modificazioni e integrazioni, nella normativa tecnica vigente e nelle vigenti leggi sulla tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente;
- a rispettare tutti gli adempimenti e disposizioni previsti dalla vigente disciplina in materia di rifiuti. In particolare l'obbligo di dichiarazione annuale in materia ambientale (M.U.D.) e di tenuta del registro di carico e scarico, rispettivamente agli artt. 11 e 12 del D. Lgs 22/97, DM n° 148 del 01/04/98 e DM n° 145 del 01/04/98;
- a rinnovare la presente comunicazione ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero;

O
B
R
E
L
I
A

E
T
V
I
C
N
I
A
O
R
d

E
N
O
I
Z
V
R
L
S
I
N
I
W
V

- a versare alla Provincia di Viterbo, per la tenuta del registro e per i controlli periodici di competenza, il diritto di iscrizione annuale, di cui all'art. 31, comma 5 del D. Lgs 05/02/97 n° 22, Decreto Ministeriale n° 350/98, sul c.c.p. n° 12602017, intestato ad "Amministrazione Provinciale di Viterbo – Assessorato Ambiente – Ufficio Gestione Rifiuti";
- a dimostrare qualora richiesto, il possesso dei requisiti per la gestione dei rifiuti in relazione a quanto definito dalla normativa tecnica.

Allega alla presente:

- certificato iscrizione CCIAA con dicitura antimafia se la modifica riguarda l'assetto societario dell'impresa ;
- autocertificazione dei requisiti soggettivi prevista dall'art. 10 del D.M.A. 05/02/98 (in caso di nuovo legale rappresentante o di nuova società) come sopra
- n. _____ schede informative sulle tipologie dei rifiuti da recuperare (in caso di modifica dei rifiuti da trattare) in caso di modifiche relative ai rifiuti o alle attività di recupero.
- In caso di passaggio alla classe superiore, attestazione originale del versamento dei diritti d'iscrizione previsto dal DM 350/98 con l'intestazione nella causale del versamento dei seguenti elementi (in caso di passaggio alla classe superiore)
 1. denominazione e sede legale del richiedente;
 2. attività per la quale è stata effettuata la comunicazione e relativa classe: integrazione versamento di iscrizione;
 3. partita IVA e codice fiscale;
- qualora trattasi di operazioni di recupero ambientale (R10), copia del progetto che disciplina tale attività approvato dal Comune territorialmente competente (secondo quanto stabilito dall'art. 5 del DM 05/02/98).

Luogo e data, _____

timbro e firma del titolare/legale rappresentante dell'impresa

N.B. La dichiarazione deve:

- a) essere sottoscritta in maniera leggibile dal legale rappresentante;
- b) avere allegata una fotocopia del documento di identità del legale rappresentante con firma in originale.
- c) si rammenta che la dichiarazione mendace è punita con la sanzione prevista dall'art. 483 del Codice Penale.

SCHEMA DI COMUNICAZIONE DI MODIFICA SOSTANZIALE DI UN'ATTIVITÀ AI SENSI DEGLI
ARTT. 31, 32 E 33 DEL D.LGS. N. 22 DEL 05/02/97

Alla PROVINCIA DI VITERBO
ASSESSORATO AMBIENTE
Ufficio Gestione Rifiuti
Via Saffi, 49
01100 Viterbo (VT)

OGGETTO: Artt. 31÷33 del D.Lgs. 22/97 - Operazione di recupero di rifiuti pericolosi e effettivamente destinati al riutilizzo. COMUNICAZIONE DI MODIFICA SOSTANZIALE.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il ____ / ____ / ____ e residente in _____
Via _____ n° _____
CAP _____, tel _____ / _____ in qualità di legale rappresentante della Ditta
_____ con sede legale e ubicazione impianto nel Comune di _____
Via _____ n° _____ già iscritta al
Registro Provinciale con il numero _____

COMUNICA

ai sensi degli artt. 31÷33 del D. LGS. 22/97, L.R. n° 27 del 9/7/98, art. 5 lettera e) ed art. 20, e
D.M. 12/06/02 di attivare le operazioni di recupero dei rifiuti pericolosi di cui alle tipologie
_____ della suddetta normativa e meglio individuati nelle schede tecniche allegate,
decorsi 90 giorni dal ricevimento della presente;

DICHIARA

che le attività oggetto della presente comunicazione sono conformi a quanto indicato nel D.M.
12/06/02 e che la quantità annua di rifiuti trattati pari a tonnellate _____ rientra nella classe
_____ del DM 350/98;

Il sottoscritto si impegna inoltre:

- ad effettuare le operazioni indicate in oggetto nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel D. Lgs. 22/97 e successive modificazioni e integrazioni, nella normativa tecnica vigente e nelle vigenti leggi sulla tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente;
- a rispettare tutti gli adempimenti e disposizioni previsti dalla vigente disciplina in materia di rifiuti. In particolare l'obbligo di dichiarazione annuale in materia ambientale (M.U.D.) e di tenuta del registro di carico e scarico, rispettivamente agli artt. 11 e 12 del D. Lgs 22/97, DM n° 148 del 01/04/98 e DM n° 145 del 01/04/98;
- a rinnovare la presente comunicazione ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero;
- a versare alla Provincia di Viterbo, per la tenuta del registro e per i controlli periodici di competenza, il diritto di iscrizione annuale, di cui all'art. 31, comma 5 del D. Lgs 05/02/97 n° 22,

Decreto Ministeriale n° 350/98, sul c.c.p. n° 12602017, intestato ad "Amministrazione Provinciale di Viterbo – Assessorato Ambiente – Ufficio Gestione Rifiuti";

- a dimostrare qualora richiesto, il possesso dei requisiti per la gestione dei rifiuti in relazione a quanto definito dalla normativa tecnica.

Allega alla presente:

- certificato iscrizione CCIAA con dicitura antimafia se la modifica riguarda l'assetto societario dell'impresa ;
- autocertificazione dei requisiti soggettivi prevista dall'art. 10 del D.M.A. 05/02/98 (in caso di nuovo legale rappresentante o di nuova società) come sopra
- n. _____ schede informative sulle tipologie dei rifiuti da recuperare (in caso di modifica dei rifiuti da trattare) in caso di modifiche relative ai rifiuti o alle attività di recupero.
- In caso di passaggio alla classe superiore, attestazione originale del versamento dei diritti d'iscrizione previsto dal DM 350/98 con l'intestazione nella causale del versamento dei seguenti elementi (in caso di passaggio alla classe superiore)
 4. denominazione e sede legale del richiedente;
 5. attività per la quale è stata effettuata la comunicazione e relativa classe: integrazione versamento di iscrizione;
 6. partita IVA e codice fiscale;
- qualora trattasi di operazioni di recupero ambientale (R10), copia del progetto che disciplina tale attività approvato dal Comune territorialmente competente (secondo quanto stabilito dall'art. 5 del DM 05/02/98).

Luogo e data, _____

timbro e firma del titolare/legale rappresentante dell'impresa

N.B. La dichiarazione deve:

- a) essere sottoscritta in maniera leggibile dal legale rappresentante;
- b) avere allegata una fotocopia del documento di identità del legale rappresentante con firma in originale.
- c) si rammenta che la dichiarazione mendace è punita con la sanzione prevista dall'art. 483 del Codice Penale.

SCHEMA DI COMUNICAZIONE DI MODIFICA DELLA RAGIONE SOCIALE DI UNA DITTA CHE SVOLGE UN'ATTIVITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 31, 32 E 33 DEL D.LGS. 22 DEL 05/02/97

Alla PROVINCIA DI VITERBO
ASSESSORATO AMBIENTE
Ufficio Gestione Rifiuti
Via Saffi, 49
01100 Viterbo (VT)

OGGETTO: Artt. 31÷33 del D.Lgs. 22/97 s.m.i. e DM 05/02/98 - Operazione di recupero di rifiuti non pericolosi e effettivamente destinati al riutilizzo. COMUNICAZIONE DI MODIFICA RAGIONE SOCIALE.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il ___ / ___ / ___ e residente in _____ Via _____ n° _____ CAP _____, tel _____ / _____ in qualità di legale rappresentante

COMUNICA

che la Ditta _____ con sede legale in _____ e ubicazione impianto nel Comune di _____ Via _____ n° _____, già iscritta al Registro Provinciale con il numero _____, ha cambiato in data _____ ragione sociale acquisendo la seguente denominazione _____

DICHIARA

che restano invariate le attività dichiarate nella comunicazione del _____ ai sensi degli artt. 31÷33 del D. Lgs. 22/97 s.m.i. per le quali è stata iscritta al Registro Provinciale con il numero _____

Allega alla presente:

- certificato iscrizione CCIAA con dicitura antimafia;

Luogo e data, _____

timbro e firma del titolare/legale rappresentante dell'impresa

N.B. La dichiarazione deve:

- a) essere sottoscritta in maniera leggibile dal legale rappresentante;
- b) avere allegata una fotocopia del documento di identità del legale rappresentante con firma in originale.
- c) si rammenta che la dichiarazione mendace è punita con la sanzione prevista dall'art. 483 del Codice Penale

SCHEMA DI COMUNICAZIONE DI MODIFICA DELLA RAGIONE SOCIALE DI UNA DITTA CHE SVOLGE UN'ATTIVITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 31, 32 E 33 DEL D.LGS. 22 DEL 05/02/97

Alla PROVINCIA DI VITERBO
ASSESSORATO AMBIENTE
Ufficio Gestione Rifiuti
Via Saffi, 49
01100 Viterbo (VT)

OGGETTO: Artt. 31÷33 del D.Lgs. 22/97 s.m.i. e DM 12/06/02 - Operazione di recupero di rifiuti pericolosi e effettivamente destinati al riutilizzo. COMUNICAZIONE DI MODIFICA RAGIONE SOCIALE.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il ____ / ____ / ____ e residente in _____, Via _____ n° _____ CAP _____, tel _____ / _____ in qualità di legale rappresentante

COMUNICA

che la Ditta _____ con sede legale in _____ e ubicazione impianto nel Comune di _____ Via _____ n° _____, già iscritta al Registro Provinciale con il numero _____, ha cambiato in data _____ ragione sociale acquisendo la seguente denominazione _____

DICHIARA

che restano invariate le attività dichiarate nella comunicazione del _____ ai sensi degli artt. 31÷33 del D. Lgs. 22/97 s.m.i. per le quali è stata iscritta al Registro Provinciale con il numero _____

Allega alla presente:

- certificato iscrizione CCIAA con dicitura antimafia;

Luogo e data, _____

timbro e firma del titolare/legale rappresentante dell'impresa

N.B. La dichiarazione deve:

- a) essere sottoscritta in maniera leggibile dal legale rappresentante;
- b) avere allegata una fotocopia del documento di identità del legale rappresentante con firma in originale.
- c) si rammenta che la dichiarazione mendace è punita con la sanzione prevista dall'art. 483 del Codice Penale.

SCHEMA DI COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DI UNA
DITTA CHE SVOLGE UN'ATTIVITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 31, 32 E 33 DEL D.LGS. 22 DEL
05/02/97

Alla PROVINCIA DI VITERBO
ASSESSORATO AMBIENTE
Ufficio Gestione Rifiuti
Via Saffi, 49
01100 Viterbo (VT)

OGGETTO: Artt. 31÷33 del D.Lgs. 22/97 s.m.i. e DM 05/02/98 - Operazione di recupero di rifiuti non pericolosi e effettivamente destinati al riutilizzo. COMUNICAZIONE DI MODIFICA LEGALE RAPPRESENTANTE.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il ____ / ____ / ____ e residente in _____
CAP _____, tel _____ / _____, Via _____ n° _____

COMUNICA

che in data _____ ha assunto la carica di legale rappresentante della Ditta
_____ con sede legale in _____
e ubicazione impianto nel Comune di _____ Via _____
n. _____, già iscritta al Registro Provinciale con il
numero _____

DICHIARA

che restano invariate le attività dichiarate nella comunicazione del _____ ai sensi
degli artt. 31÷33 del D. Lgs. 22/97 s.m.i. per le quali è stata iscritta al Registro Provinciale con il
numero _____

Allega alla presente:

- certificato iscrizione CCIAA con dicitura antimafia;
- autocertificazione dei requisiti soggettivi prevista dall'art. 10 del D.M.A. 05/02/98.

Luogo e data, _____

timbro e firma del titolare/legale rappresentante dell'impresa

N.B. La dichiarazione deve:

- essere sottoscritta in maniera leggibile dal legale rappresentante;
- avere allegata una fotocopia del documento di identità del legale rappresentante con firma in originale.
- si rammenta che la dichiarazione mendace è punita con la sanzione prevista dall'art. 483 del Codice Penale.

**SCHEMA DI COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DI UNA
DITTA CHE SVOLGE UN'ATTIVITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 31, 32 E 33 DEL D.LGS. 22 DEL
05/02/97**

Alla PROVINCIA DI VITERBO
ASSESSORATO AMBIENTE
Ufficio Gestione Rifiuti
Via Saffi, 49
01100 Viterbo (VT)

OGGETTO: Artt. 31÷33 del D.Lgs. 22/97 s.m.i. e D.M. 12/06/02 - Operazione di recupero di rifiuti pericolosi e effettivamente destinati al riutilizzo. COMUNICAZIONE DI MODIFICA LEGALE RAPPRESENTANTE.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il ____ / ____ / ____ e residente in _____,
Via _____ n° _____
CAP _____, tel _____ / _____

COMUNICA

che in data _____ ha assunto la carica di legale rappresentante della Ditta _____
con sede legale in _____
e ubicazione impianto nel Comune di _____ Via _____
n. _____, già iscritta al Registro Provinciale con il
numero _____

DICHIARA

che restano invariate le attività dichiarate nella comunicazione del _____ ai sensi
degli artt. 31÷33 del D. Lgs. 22/97 s.m.i. per le quali è stata iscritta al Registro Provinciale con il
numero _____

Allega alla presente:

- certificato iscrizione CCIAA con dicitura antimafia;
- autocertificazione dei requisiti soggettivi prevista dall'art. 8 del D.M. 12/06/02.

Luogo e data, _____

timbro e firma del titolare/legale rappresentante dell'impresa

N.B. La dichiarazione deve:

- a) essere sottoscritta in maniera leggibile dal legale rappresentante;
- b) avere allegata una fotocopia del documento di identità del legale rappresentante con firma in originale.
- c) si rammenta che la dichiarazione mendace è punita con la sanzione prevista dall'art. 483 del Codice Penale.

SCHEMA DI DOMANDA PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI
DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI .

Marca
da bollo
vigente

Alla PROVINCIA DI VITERBO
ASSESSORATO AMBIENTE
Ufficio Gestione Rifiuti
Via Saffi, 49
01100 Viterbo (VT)

e p.c. Sindaco del
COMUNE di _____

OGGETTO: Art. 15 L.R. 27/98 – Richiesta di autorizzazione alla realizzazione di un impianto di
smaltimento e recupero dei rifiuti.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il ____ / ____ / ____ e residente
in _____, Via _____ n° ____ CAP _____,
C.F. / P. IVA _____ tel ____ / _____, in qualità di legale
rappresentante della Ditta _____ con sede legale nel
Comune di _____ Via _____ n° ____

CHIEDE

ai sensi dell'art. 15 della L.R. 27/98, l'autorizzazione alla realizzazione di

per la gestione dei rifiuti di seguito individuati:

Codice CER	Descrizione

ed a tal fine

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00 e consapevole di quanto disposto dall'art. 76 del DPR 445/00 per le dichiarazioni mendaci o per l'esibizione di atti falsi, quanto segue:

- ◆ di essere cittadino italiano, di stato membro della UE, oppure di essere cittadino residente in Italia o di un altro stato che riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;
- ◆ di essere domiciliato, residente ovvero di avere sede o stabile organizzazione in Italia;
- ◆ che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese c/o CCIAA di _____ (ad esclusione delle imprese individuali);
- ◆ che l'impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione, cessazione di attività o concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
- ◆ di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, salvo gli effetti di riabilitazione, nonché della sospensione della pena:
 1. a pena detentiva per reati previsti dalle norme di tutela dell'ambiente;
 2. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro a fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto colposo;
- ◆ di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o del paese di residenza;
- ◆ di non essere sottoposto alle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27 dicembre 1956 n° 1423 e S.M.I.;
- ◆ di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste;
- ◆ di non essere sottoposto a misure che siano cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n° 575 e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei propri familiari conviventi.

Il sottoscritto si impegna inoltre:

- a realizzare l'impianto di cui alla presente istanza nel rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie vigenti, del DPR 203/88, del D.Lgs. 159/99 e S.M.I. e nel rispetto di tutte le altre disposizioni che regolano la costruzione di impianti industriali;
- a rispettare tutte le norme vigenti in materia igienico-sanitaria;
- ad effettuare le operazioni indicate in oggetto nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel D. Lgs. 22/97 e successive modificazioni e integrazioni, nella normativa tecnica vigente e nelle vigenti leggi sulla tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente;

- a rispettare tutti gli adempimenti e disposizioni previsti dalla vigente disciplina in materia di rifiuti. In particolare l'obbligo di dichiarazione annuale in materia ambientale (M.U.D.) e di tenuta del registro di carico e scarico, rispettivamente agli artt. 11 e 12 del D. Lgs 22/97, DM n° 148 del 01/04/98 e DM n° 145 del 01/04/98;
- a rinnovare la presente comunicazione ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero;
- a versare alla Provincia di Viterbo, per i controlli periodici di competenza, il diritto di iscrizione annuale, sul c.c.p. n° 12602017, intestato ad "Amministrazione Provinciale di Viterbo – Assessorato Ambiente – Ufficio Gestione Rifiuti”;
- a dimostrare qualora richiesto, il possesso dei requisiti per la gestione dei rifiuti in relazione a quanto definito dalla normativa tecnica.

Si allega alla presente (in 9 copie di cui una almeno in originale):

- progetto dell'impianto datato e firmato da un professionista abilitato contenente:
 - a) individuazione del sito dell'impianto in conformità alle indicazioni contenute nel Piano Provinciale e Regionale di Gestione dei Rifiuti;
 - b) documentazione fotografica e cartografica con evidenziate le aree destinate al deposito o al trattamento dei rifiuti speciali non pericolosi e comprendente:
 - individuazione dell'impianto su Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000;
 - planimetria catastale in scala 1:2000 formato A3, con inquadramento sede operativa;
 - planimetria e sezione dell'impianto in scala 1:500 o maggiore con le varie destinazioni d'uso delle attrezzature e dei macchinari;
 - c) studio geologico, pedologico ed idrogeologico del sito;
 - d) studio dell'impatto ambientale effettuato in conformità al D.P.R. del 1996 contenente l'analisi del rischio che l'impianto può provocare a seguito di eventi sfavorevoli;
 - e) descrizione delle caratteristiche tecniche dell'impianto contenente:
 - una descrizione delle operazioni di smaltimento e/o recupero, del processo di trattamento delle eventuali attrezzature utilizzate;
 - caratteristiche delle aree di deposito dei rifiuti e/o di trattamento degli stessi;
 - modalità di deposito dei rifiuti (indicare se vengono utilizzati contenitori, di che tipo, quale capacità);
 - elenco dei soggetti a cui viene conferito il rifiuto dopo le operazioni di recupero o preliminari allo smaltimento effettuate presso il centro;;
 - f) descrizione della capacità e modalità di recupero/smaltimento dei rifiuti contenente:
 - n. ____ schede informative sulle tipologie dei rifiuti da recuperare/smaltire

- quantità massima del rifiuto sottoposta a trattamento e/o detenuta in deposito (per ogni codice CER);
 - quantità movimentata annualmente (per ogni codice CER);
- g) relazione economica e contabile contenente l'analisi dei costi;

- autorizzazioni alle emissioni in atmosfera dell'impianto, di cui al DPR 203/88 ovvero motivazioni per cui non necessita;
- certificato rilasciato dal comune attestante la compatibilità urbanistica dell'area ove è localizzato l'impianto con l'attività di recupero rifiuti;
- autorizzazione agli scarichi ai sensi del D.Lgs. 152/99 e S.M.I. ovvero motivazioni per cui non necessita;
- certificato iscrizione CCIAA con dicitura antimafia;
- autocertificazione dei requisiti soggettivi ;
- attestazione originale del versamento con :
 1. denominazione e sede legale del richiedente;
 2. attività per la quale è stata richiesta l'autorizzazione;
 3. partita IVA e codice fiscale;

Luogo e data, _____

timbro e firma del titolare/legale rappresentante dell'impresa

N.B. La dichiarazione deve:

- a) essere sottoscritta in maniera leggibile dal legale rappresentante;
- b) avere allegata una fotocopia del documento di identità del legale rappresentante con firma in originale.
- c) si rammenta che la dichiarazione mendace è punita con la sanzione prevista dall'art. 483 del Codice Penale

**SCHEMA DI COMUNICAZIONE RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER LA RACCOLTA E IL
TRASPORTO DEGLI OLI USATI**

Marca
da bollo
vigente

Alla PROVINCIA DI VITERBO
ASSESSORATO AMBIENTE
Ufficio Gestione Rifiuti
Via Saffi, 49
01100 Viterbo (VT)

OGGETTO: D.Lgs. n.95/92-Decreto Ministero Ambiente n.392/96- Richiesta autorizzazione per la raccolta e l'eliminazione degli oli usati. Art.5 c.2 lett. C L.R.27/98.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il ____ / ____ / ____ e residente in _____, Via _____ n° ____ CAP _____, tel _____/_____ in qualità di legale rappresentante della Ditta _____ con sede legale nel Comune di _____ Via _____ n° ____

CHIEDE

il rilascio dell'autorizzazione per la raccolta e il trasporto degli oli usati in base al D. Lgs. n.95/92 ed al Decreto del Ministero Ambiente n.392/96;

Il sottoscritto si impegna inoltre:

- a tenere il Registro di carico e scarico così come previsto dall'art. 8 del D. Lgs. n.95/92;
- ad accompagnare gli oli esausti per ogni singolo trasporto dal formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 15 del D.Lgvo 22/97, nonché quanto previsto dal D.M. 392/96;
- ad avvenuta notifica dell'atto autorizzativo, a presentare alla Provincia di Viterbo apposita garanzia ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. d) e comma 2, lett. a) del D.M. n. 392 del 16.05.1996;
- All'accettazione di questa da parte della Provincia di Viterbo è subordinata l'efficacia del provvedimento di autorizzazione;

Allega alla presente:

- o Relazione tecnica nella quale sono specificati:
 - a) la prova di conoscere le problematiche della raccolta degli oli usati, anche in relazione alla corretta eliminazione delle varie tipologie di lubrificanti, tramite presentazione di un progetto che, con riferimento ai dati inerenti l'immissione al consumo e la raccolta sul territorio per il quale l'autorizzazione è richiesta, individui i limiti entro i quali la raccolta stessa può essere

incrementata e descriva le modalità di raccolta ritenute idonee al fine di conseguire l'incremento ipotizzato;

- b) la tipologia degli oli usati e dei filtri imbevuti d'olio (con i relativi codici CER -D.lgs 22/97 s.m.l e Direttiva Ministero Ambiente del 09/04/02) limitatamente ai quali, la ditta richiedente potrà esercitare l'attività di raccolta e di trasporto;
- c) le misure adottate per scongiurare eventuali sversamenti accidentali di oli, quelle previste a tutela dell'ambiente e della salute degli addetti al trasporto;
- d) Le misure di sicurezza di cui sono forniti gli automezzi;
- e) le quantità espresse in metri cubi degli oli trasportabili da ciascun automezzo di cui l'impresa intende avvalersi;
- f) le caratteristiche, il numero e relativa targa degli automezzi che la ditta richiedente è autorizzata ad utilizzare;

- o Fotocopie autenticate nei modi di legge dei documenti di circolazione degli automezzi (libretto, foglio complementare conto terzi/conto proprio e quant'altro) che l'impresa istante intende impiegare nella raccolta e nel trasporto degli oli. Da cui rilevare le caratteristiche tecniche degli autocarri, e la disponibilità degli stessi da parte dell'impresa (per disponibilità degli automezzi s'intende il possesso degli stessi da parte dell'Impresa per proprietà, acquisto tramite leasing e/o acquisto con patto di riservato dominio);
- o apposita dichiarazione, indicante il luogo e centro di rimessaggio degli automezzi;
- o certificato iscrizione CCIAA con dicitura antimafia;
- o certificato che attesti l'iscrizione dell'Impresa all'Albo delle Imprese che effettuano il trasporto di cose in conto terzi (se previsto);
- o per il rappresentante legale della società di capitali o in accomandita e per tutti i soci nelle società in nome collettivo, nonché per il responsabile tecnico dell'impianto qualora sia diverso dal (o dai) rappresentante legale, certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti presso il tribunale e dichiarazione di non aver procedimenti penali in corso e di non essere sottoposto a misure di revoca o sospensione da cariche direttive ecc.
- o attestazione di un versamento a favore della Provincia di Viterbo di Euro 206,58 attraverso il C/C/P n. 12602017 a ristoro delle spese istruttorie con la seguente causale: Nome ditta, richiesta autorizzazione trasporto oli.

Nel caso di SOLA INTEGRAZIONE O SOSTITUZIONE DI AUTOMEZZI con cui effettuare la raccolta dei rifiuti, occorrerà allegare alla presente domanda la seguente documentazione:

- relazione tecnica indicante:
 - a) le misure adottate per scongiurare eventuali sversamenti accidentali di oli, quelle previste a tutela dell'ambiente e della salute degli addetti al trasporto;
 - b) Le misure di sicurezza di cui sono forniti gli automezzi;
 - c) le quantità espresse in metri cubi degli oli trasportabili da ciascun automezzo di cui l'impresa intende avvalersi;
 - d) le caratteristiche il numero e relativa targa degli automezzi che la ditta richiedente è autorizzata ad utilizzare;
- fotocopie autenticate nei modi di legge dei documenti di circolazione degli automezzi
- attestazione di un versamento a favore della Provincia di Viterbo di Euro 51,65 attraverso il C/C/P n. 12602017 a ristoro delle spese istruttorie con la seguente causale: Nome ditta, autorizzazione trasporto oli integrazione/sostituzione automezzi.

Luogo e data, _____

timbro e firma del titolare/legale rappresentante dell'impresa

N.B. La dichiarazione deve:

- a) essere sottoscritta in maniera leggibile dal legale rappresentante;
- b) avere allegata una fotocopia del documento di identità del legale rappresentante con firma in originale.
- c) si rammenta che la dichiarazione mendace è punita con la sanzione prevista dall'art. 483 del Codice Penale.

SCHEMA DI COMUNICAZIONE RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER LO STOCCAGGIO E
L'ELIMINAZIONE DEGLI OLI USATI

Marca
da bollo
vigente

Alla PROVINCIA DI VITERBO
ASSESSORATO AMBIENTE
Ufficio Gestione Rifiuti
Via Saffi, 49
01100 Viterbo (VT)

OGGETTO: D.Lgs. n.95/92-Decreto Ministero Ambiente n.392/96- Richiesta autorizzazione per lo stoccaggio e l'eliminazione degli oli usati.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il ___ / ___ / ___ e residente in _____, Via _____ n° ___ CAP _____, tel _____/_____ in qualità di legale rappresentante della Ditta _____ con sede legale nel Comune di _____ Via _____ n° _____

CHIEDE

il rilascio dell'autorizzazione per lo stoccaggio e l'eliminazione degli oli usati in base al D.Lgs. n.95/92 ed al Decreto del Ministero Ambiente n.392/96;

Allega alla presente:

progetto in 9 copie di cui almeno una in originale contenere, tra l'altro, i seguenti elementi:

- planimetria ubicativa in scala 1:10.000 e relativa mappa catastale in scala 1:2000 ;
- studio geologico, pedologico e idrogeologico relativo al sito;
- studio dell'impatto ambientale effettuato in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 7 settembre 1996, n.210, anche quando non sia richiesta la valutazione di impatto ambientale (VIA), contenente l'analisi del rischio che l'impianto o la discarica possono provocare a seguito di eventi sfavorevoli;
- capacità e modalità di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- Relazione relativa ai rifiuti che si intendono ammassare e/o stoccare, precisando le quantità massime per tipologia e planimetria in scala 1:200 indicante la loro localizzazione ;
- Relazione tecnica con: planimetria dell'impianto in scala 1:100; particolare dei serbatoi con sezione longitudinale, trasversale e pianta; sezione trasversale delle aree impermeabilizzate e dei bacini di contenimento dei serbatoi con l'indicazione dei materiali utilizzati; planimetria rete fognante
- rispetto dei requisiti tecnici dell'art. 4 del D.M. 392/96 e dell'allegato C a suddetto D.M.;
- piano di bonifica a fine esercizio ed eventuale piano di emergenza;

- i) nominativo del direttore tecnico e dichiarazione debitamente sottoscritta per accettazione della carica;
- j) Documento comunale attestante che l'impianto è in regola con le norme urbanistiche comunali (o similare);
- k) certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti presso il tribunale e dichiarazione di non aver procedimenti penali in corso e di non essere sottoposto a misure di revoca o sospensione da cariche direttive ecc, o autocertificazione sostitutiva nei modi di legge.
- l) Certificato iscrizione C.C.I.A.A. con dicitura antimafia o autocertificazione sostitutiva nei modi di legge.;

Luogo e data, _____

timbro e firma del titolare/legale rappresentante dell'impresa

N.B. La dichiarazione deve:

- a) essere sottoscritta in maniera leggibile dal legale rappresentante;
- b) avere allegata una fotocopia del documento di identità del legale rappresentante con firma in originale.
- c) si rammenta che la dichiarazione mendace è punita con la sanzione prevista dall'art. 483 del Codice Penale

OGGETTO: COMUNICAZIONE DI MANCATA RICEZIONE DEL FORMULARIO DI CUI
ALL'ART. 10 e 15 D.lgs. 5/2/97 n. 22 CON SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Al Dirigente del
Settore Ambiente
Provincia di Viterbo
Settore Gestione Rifiuti
Via Saffi 49
01100 VITERBO

Il sottoscritto _____ in qualità di legale rappresentante della Ditta
_____ con Sede nel Comune di _____ via
_____ tel. _____ comunica che dal mese di _____ non
perviene a questa Ditta la IV copia dei formulari di avvenuto smaltimento dei rifiuti speciali conferiti
alla Ditta _____

Si allegano le copie dei formulari dei rifiuti ritirati dalla Ditta _____

Luogo e Data, _____

Firma

Notifica situazione di inquinamento/di pericolo concreto ed attuale di inquinamento ai sensi dell'art. 17, comma 2 D.lgs. 22/1997 e art. 7 comma 1 D.M.471/1999

Al Comune di _____
 Alla Provincia di Viterbo
 Alla Regione Lazio
 All'ARPA LAZIO sede di Viterbo
 Al S.I.P. dell'ASL di Viterbo

Visto l'art. 17, comma 2 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 "Attuazione delle Direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" e considerato l'art. 7, comma 1 del D.M. 471/1999 concernente la bonifica dei siti contaminati, il sottoscritto _____ residente nel Comune di _____ via _____, ai fini dell'adempimento di quanto previsto nelle citate norme

NOTIFICA

che si è determinata una situazione di inquinamento/di pericolo concreto ed attuale di inquinamento con il superamento/il pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti di concentrazione accettabili (come definiti nell'Allegato I al D.M. 471/1999) del suolo/ del sottosuolo/delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso del sito interessato dall'evento.

Al fine di attivare la procedura di autorizzazione prevista per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale del sito, comunica quanto segue:

- a) il soggetto responsabile dell'inquinamento/del pericolo concreto ed attuale di inquinamento è identificabile in _____ residente a _____; il proprietario del sito interessato dall'evento è identificabile in _____ residente a _____;
- b) il sito interessato dall'evento è situato nel Comune di _____, in Provincia di _____ al seguente indirizzo _____ ed è riportato nella cartografia allegata che costituisce parte integrante di questa notifica (*in mancanza riportare le coordinate geografiche*); le dimensioni dell'area interessata dall'evento si stimano essere pari ad una superficie/volume di _____;
- c) l'evento che ha prodotto l'inquinamento/il pericolo concreto ed attuale di inquinamento si è determinato a causa dei seguenti fattori: _____;
- d) le tipologie di inquinanti immessi/che rischiano di essere immessi nell'ambiente, con le rispettive quantità stimate sono le seguenti _____;
- e) le componenti ambientali interessate/che rischiano di essere interessate dall'evento sono (*suolo, corpi idrici, flora, fauna ecc.*) _____;
- f) l'area interessata dall'evento è prevalentemente ad uso (*residenziale, commerciale, industriale ecc.*) _____ e presenta le seguenti caratteristiche urbanistiche e territoriali:

_____ ; si stima, quindi, che l'entità della popolazione potenzialmente interessata dall'evento sia pari a _____

ALLEGATO: Cartografia riportante i confini areali del sito (*si consiglia di utilizzare documenti ufficiali quali la cartografia tecnica regionale; carte IGM ecc.*)

Luogo e data, _____

Firma

O
B
R
E
L
I
A
E
T
V
I
C
N
I
V
O
R
P
E
N
O
I
Z
V
R
L
S
I
N
I
M
V

Comunicazione degli interventi di messa in sicurezza di emergenza adottati/in corso di adozione
ai sensi dell'art. 17, comma 2 D.Lgs. 22/1997 e art. 7, comma 2 D.M. 471/1999

Al Comune di _____
 Alla Provincia di Viterbo
 Alla Regione Lazio
 All'ARPA LAZIO sede di Viterbo
 Al S.I.P. dell'ASL di Viterbo

Visto l'art. 17, comma 2 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 "Attuazione delle Direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" e considerato l'art. 7, comma 2 del D.M. 471/1999 concernente la bonifica dei siti contaminati, il sottoscritto _____ residente a _____ In qualità di (*proprietario del sito/responsabile dell'inquinamento/soggetto interessato*) _____, in seguito alla notifica di una situazione di inquinamento/di pericolo concreto ed attuale di inquinamento, relativa al sito _____, presentata in data _____ presso il Comune di _____, la Provincia di _____, la Regione _____ e gli altri enti di controllo sanitario ed ambientale

COMUNICA

Che, al fine di rimuovere le fonti inquinanti, di evitare la diffusione dei contaminanti dal sito verso le zone non inquinate e le adiacenti matrici ambientali, di impedire il contatto diretto della popolazione con la contaminazione presente e di intercettare ed isolare gli eventuali liquidi sversati, sono state messe in atto/corso di realizzazione le seguenti misure di messa in sicurezza di emergenza:

- Rimozione dei rifiuti ammassati in superficie, svuotamento di vasche, raccolta di liquidi sversati e pompaggio di liquidi inquinanti galleggianti;
- Isolamento area contaminata attraverso l'installazione di recinzioni, segnali di pericolo e altre misure di sicurezza e sorveglianza;
- Installazione di drenaggi di controllo;
- Costruzione e/o stabilizzazione di arginature;
- Copertura o impermeabilizzazione temporanea di suoli e fanghi contaminati;
- Rimozione o svuotamento di bidoni o container, contenenti materiali o sostanze potenzialmente pericolose;
- _____;
- _____;

Al fine di verificare nel tempo il mantenimento delle condizioni di protezione ambientale e di salute pubblica, fornite dai sopra descritti sistemi di messa in sicurezza di emergenza, sono previste le seguenti attività di monitoraggio e di controllo: _____;

Ai sensi dell'art.7, comma 2 del D.M. 471/1999 si allega alla presente comunicazione l'idonea documentazione tecnica attestante le tipologie costruttive e le caratteristiche tecniche dei sistemi di messa in sicurezza di emergenza realizzati/in corso di realizzazione.

ALLEGATO: Documentazione tecnica attestante le caratteristiche dei sistemi di messa in sicurezza di emergenza approntati/in corso di realizzazione.

Luogo e data, _____

Firma

O
B
R
E
T
I
I
V
E
L
V
I
C
N
I
V
O
R
P
E
N
O
I
Z
A
R
T
S
I
N
I
M
V

**Facsimile comunicazione degli interventi di messa in sicurezza di emergenza
adottati/in corso di adozione, da effettuarsi in seguito al ricevimento
dell'ordinanza di diffida del Comune,
ai sensi dell'art. 17, comma 2 D.Lgs. 22/1997 e art. 8, comma 4 D.M. 471/1999**

Al comune di _____
Alla Provincia di Viterbo
Alla Regione Lazio
All'ARPA LAZIO sede di Viterbo
Al S.I.P. dell' ASL di Viterbo

Visto l'art. 17, comma 2 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 "Attuazione delle Direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" e considerato l'art. 8, comma 4 del D.M. 471/1999 concernente la bonifica dei siti inquinati, il sottoscritto _____ residente a _____ in qualità di (*proprietario del sito/responsabile dell'inquinamento/soggetto interessato*) _____, in seguito alla ordinanza di diffida, con numero di protocollo _____, presentata in data _____ dal Comune di _____ per una situazione di inquinamento/di pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito _____

COMUNICA

che, al fine di rimuovere le fonti inquinanti, di evitare la diffusione dei contaminanti dal sito verso le zone non inquinate e le adiacenti matrici ambientali, di impedire il contatto diretto della popolazione con la contaminazione presente e di intercettare ed isolare gli eventuali liquidi sversati, sono state messe in atto/in corso di realizzazione le seguenti misure di messa in sicurezza di emergenza:

- rimozione dei rifiuti ammassati in superficie, svuotamento di vasche, raccolta di liquidi sversati e pompaggio di liquidi inquinanti galleggianti;
- isolamento area contaminata attraverso l'installazione di recinzioni, segnali di pericolo e altre misure di sicurezza e sorveglianza;
- installazione di drenaggi di controllo,
- costruzione e/o stabilizzazione di arginature;
- copertura o impermeabilizzazione temporanea di suoli e fanghi contaminati;
- rimozione o svuotamento di bidoni o container, contenenti materiali o sostanze potenzialmente pericolose;

- _____;

- _____;

Al fine di verificare nel tempo il mantenimento delle condizioni di protezione ambientale e di salute pubblica, fornite dai sopra descritti sistemi di messa in sicurezza di emergenza, sono previste le seguenti attività di monitoraggio e di controllo:

_____;

Ai sensi dell'art.7, comma 2 del D.M. 471/1999 si allega alla presente comunicazione l'idonea documentazione tecnica attestante le tipologie costruttive e le caratteristiche tecniche dei sistemi di messa in sicurezza di emergenza realizzati/in corso di realizzazione.

ALLEGATO: Documentazione tecnica attestante le caratteristiche dei sistemi di messa in sicurezza di emergenza approntati/in corso di realizzazione.

Luogo e data, _____

Firma

O
B
R
E
T
I
V
E
L
V
I
C
N
I
V
O
R
P
E
N
O
I
Z
A
R
T
S
I
N
M
M
A